



Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Alla*

Al Commissario Straordinario del Governo per la  
bonifica ambientale e rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-  
Coroglio  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[commissario.bagnoli@pec.governo.it](mailto:commissario.bagnoli@pec.governo.it)

Soprintendenza Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli  
[mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it)

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA) 7.20.1/2019

*Oggetto:* Indizione della **Conferenza di Servizi** in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l'approvazione del **Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio**".

In riferimento alla procedura in oggetto, concernente la convocazione della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l'approvazione del "Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio", si fa presente che, considerata l'attuale organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le attribuzioni di competenza tra le strutture centrali e periferiche, come da DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, la competenza per l'espressione del parere nella procedura in oggetto è in capo alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli.

Si invita la Soprintendenza in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel Decreto di parere motivato VAS n. 47 del 27 febbraio 2019, relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRARU del Sito di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, a firma congiunta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, e a tenere costantemente informata questa Direzione sugli esiti della Conferenza di Servizi in oggetto.

Il Funzionario Architetto - U.O. T.T. n. 10 - Arch. Maria Falcone  
e-mail: [maria.falcone-01@beniculturali.it](mailto:maria.falcone-01@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V - Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica GALLONI



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente  
Servizio Igiene della Città

Al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio

[commissario.bagnolicoroglio@governo.it](mailto:commissario.bagnolicoroglio@governo.it)

[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

e p.c.

All'Assessore all'Ambiente

Al Servizio Controlli Ambientali ed Attuazione PAES

Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l'approvazione del "Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio".

Con nota CSB-0000015-P-08/02/2021 – acquisita al PG 114006 in pari data – codesto Commissario straordinario ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto in argomento.

Con la presente, si comunica che non si ravvisano funzioni ed attività da sviluppare a cura di questo Servizio Igiene della Città per il rilascio di pareri e/o autorizzazioni nell'ambito della Conferenza di servizi di che trattasi.

Per l'Area Ambiente del Comune di Napoli si rinvia alle funzioni ascritte al Servizio Controlli Ambientali ed Attuazione PAES.

*Sottoscritta in modalità digitale*

Il dirigente

dr. Roberta Sivo



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

**AL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DEL  
GOVERNO  
PER LA BONIFICA  
AMBIENTALE E  
RIGENERAZIONE URBANA  
DELL'AREA DI RILEVANTE  
INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI-COROGLIO  
commissariobagnoli@pec.gove  
rno.it**

**Al Ministero dell'Ambiente e  
Tutela del Territorio e del  
Mare  
Direzione Generale per la  
Crescita Sostenibile e la qualità  
dello Sviluppo  
(CreSS)  
cress@pec.minambiente.it**

**e p.c.**

**All'Assessore all'Ambiente  
On. Fulvio Bonavita  
vice.presidente@pec.regione.ca  
mpania.it**

**Alla DG Ciclo Integrato delle  
acque e dei rifiuti, Valutazioni  
e Autorizzazioni Ambientali  
dg.501700@pec.regione.campa  
nia.it**

**All'Agenzia nazionale per  
l'attrazione degli**





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

investimenti e sviluppo di  
impresa – Invitalia  
S.p.A  
segreteriaad@postacert.invitali  
a.it  
bagnoli@postacert.invitalia.it

**Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l'approvazione del Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio". Nota prot. 15 del 08/02/2021. Comunicazioni.**

Con riferimento alla Conferenza in oggetto, nel documento "Studio di fattibilità ambientale" è riportato quanto segue:

*"Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è da intendersi assolto stante l'adozione del decreto n.47 del 27/02/2019, con osservazioni e raccomandazioni di cui agli articoli 2,3 e 4 del suddetto decreto. In particolare, all'art 2, comma 5 "al fine di valutare gli impatti ambientali quali/quantitativi in fase di cantiere nonché di prevedere i necessari interventi di mitigazione, i seguenti progetti corrispondenti alle azioni di seguito riportati:*

*A1.2.1 Risanamento;*

*A.1.3.1 Rimozione colmata;*

*A1.3.2 Bonifica e ripascimento degli arenili;*

*A2.1.2 Tunnel (intervento non ricadente all'interno del SIN);*

*A2.1.3 Trasporto su ferro (intervento non ricadente all'interno del SIN);*

*A2.1.1 Viabilità interna;*

*A2.2.1 Adeguamento dell'Arena Sant'Antonio e dei relativi scarichi a mare;*

*A2.2.3 Adeguamento dei collettori e degli scarichi a mare del Bacino Idrografico di Napoli Occidentale;*

*dovranno essere sottoposti alla procedura di VIA".*

*Pertanto, l'intervento oggetto del seguente elaborato, denominato A.1.1.1 – bonifica e messa in sicurezza delle aree a terra attraverso l'uso delle BAT – non ricade tra la lista degli interventi sopracitati e quindi non è da sottoporre alla procedura di VIA. ”.*



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

Del resto l'intervento prevede la bonifica dei suoli di alcune aree terrestri nel sito attraverso diverse tecniche (desorbimento termico, soil washing), ed i relativi impianti non si configurano quali impianti di gestione dei rifiuti.

Pertanto, sulla scorta di quanto rappresentato e per quanto di competenza dello scrivente Staff, si ritiene che il progetto di cui alla Conferenza in epigrafe non debba essere sottoposto alle valutazioni di cui al Titolo III del Dlgs 152/2006 di competenza regionale.

La funzionaria  
dott.ssa agr. Nevia Carotenuto

Avv. Simona Brancaccio



Documento firmato da:  
SIMONA BRANCACCIO  
01.03.2021 06:57:15  
UTC

Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti  
e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli**  
pec: [mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it)

E p.c. Spett.le  
**Commissario Straordinario del Governo per la  
bonifica ambientale e la rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-  
Coroglio**  
pec: [commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle  
Arti e Paesaggio**  
pec: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Ufficio di Gabinetto**  
pec: [mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: Progetto Definitivo di Bonifica LOTTO 1 FONDIARIE ubicato all'interno del  
sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio**  
Indagini integrative anche con finalità geoarcheologiche – Trasmissione addendum

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza tra le parti e alla segnalazione pervenuta per le vie brevi in data odierna, si trasmette con la presente l'addendum alla Relazione Archeologica che, per un problema di caricamento sul sito, non è stato allegato al progetto definitivo in epigrafe

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione in merito a quanto precede, si inviano cordiali saluti.



ROBORTELLA  
STACUL  
EDOARDO  
ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA  
PROVINCIA DI  
ROMA  
Ingegnere  
15.02.2021  
12:22:46 UTC

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Edoardo Robortella Stacul**

*Il presente documento è firmato digitalmente da Edoardo Robortella Stacul, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*





Ministero

*per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI  
PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 – 80132 NAPOLI

Risposta a nota n. **CSB 0000015** del **08.02.2021**  
Rif. ns. prot. n. **1568 - A** del **09.02.2021**

Al Commissario Straordinario del Governo per la  
bonifica ambientale e la rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-  
Coroglio

[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo – D. G. Archeologia, Belle  
Arti e Paesaggio

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

**INVITALIA - al RUP**

**Ing. Edoardo Robortella Stacul**  
[estacul@invitalia.it](mailto:estacul@invitalia.it)

**Oggetto:** Napoli, Mun. 10 Bagnoli - sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio - Progetto Definitivo di Bonifica LOTTO 1 FONDIARIE – indizione Conferenza dei Servizi – **richiesta integrazioni documentali**

**richiedente:** Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio

**Quadro normativo di riferimento:** opere sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50 / 2016 e art. 28 D. Lgs. 42 / 2004.

**Responsabile del Procedimento** ex lege 241/90 artt. 5 e 6 dott, Enrico Angelo Stanco

A riscontro alla nota del 08.02.2021 prot. CSB 0000015 di codesto Commissario Straordinario di Governo, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 1568 A del 09.02.2021, con la quale si indice la conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del "Progetto definitivo bonifica Lotto I - Fondiarie" all'interno del SIN di Bagnoli - Coroglio;

FACENDO SEGUITO alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, Servizio V prot.19833P del 06.07.2020 con la quale si precisa che, ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019 n.169 la competenza per l'espressione del parere nella procedura in oggetto è in capo a questa Soprintendenza e nella quale si richiama l'obbligo da parte del soggetto attuatore *di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel decreto di parere motivato VAS n.47 del 27 febbraio 2019* relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRARU del sito di rilevante interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO il parere reso da questa Soprintendenza in sede della conferenza di servizi sul PFTE Bonifica e risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATA la normativa vigente in sede di D. Lgs. 42 / 2004 art. 28 e D. Lgs 50 / 2016, art. 25;

CONSIDERATO il fatto che l'area oggetto dei previsti interventi è stata riconosciuta d'ufficio a consistente rischio di impatto archeologico;

FACENDO SEGUITO al parere reso da questa Soprintendenza con nota prot. 12228 del 16.11.2021 con il quale, in considerazione del fatto che risultava necessario procedere su disposizione dell'ARPAC all'esecuzione di una serie di indagini integrative sul Lotto 1 Fondiarie mediante n. 8 saggi di indagine a carotaggio la cui ubicazione era stata preliminarmente concordata con ARPAC, a seguito della disponibilità manifestata da INVITALIA ad effettuare tali indagini anche con modalità geo - archeologica, si autorizzava l'esecuzione di detti 8 sondaggi con modalità geo-archeologica facendo



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI tel. 0815808111

PEC: [mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sabap-na@beniculturali.it](mailto:sabap-na@beniculturali.it)



purtuttavia presente che tali indagini, sia per il posizionamento derivante da esigenze non risultanti da richieste della Scrivente, sia per il ridotto numero rispetto alle effettive necessità in relazione alla tutela archeologica, non avrebbero potuto considerarsi esaustive al fine della progettazione in corso;  
VALUTATI gli esiti delle analisi condotte in sede del “documento di valutazione del rischio di impatto archeologico” (documentazione progettuale, elaborato 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RARCH\_10 e 10 A e addendum alle indagini integrative anche con finalità geoarcheologiche trasmesso con nota INVITALIA prot. 0032104 del 15/02/2021 ed acquisito in data 16.02.2021 con prot. n. 1929 - A) dai professionisti archeologi abilitati incaricati dalla committenza,

### IL SOPRINTENDENTE

per quanto attiene le competenze in materia di tutela archeologica e ai sensi delle citate normative, riscontra il fatto che nei citati documenti di valutazione dell'impatto archeologico si esprime un generico giudizio di rischio, derivante da una serie di notizie e di rinvenimenti effettuati a più riprese nel settore di territorio in esame e oggetto del previsto intervento, e che manca uno specifico puntuale esame di valutazione dell'impatto delle opere in progetto sulle porzioni di territorio interessate che tenga conto delle entità e caratteristiche degli interventi prospettati in correlazione con i dati stratigrafici emersi dalle indagini già effettuate e dei lavori pregressi con le relative trasformazioni già effettuate in passato nel sottosuolo.

Si chiede pertanto di provvedere ad una integrazione della documentazione secondo le indicazioni fornite, possibilmente anche provvedendo ad avanzare proposte al fine di ridurre l'eventuale rischio di impatto archeologico che si dovesse delineare a seguito di tale analisi.

Il funzionario responsabile del procedimento  
dott. Enrico Angelo Stanco



il Soprintendente  
dott. Luigi LA ROCCA



Referente: dott. Enrico Angelo Stanco  
sez. Archeologia – tel. 081 5808327  
e-mail: [enricoangelo.stanco@beniculturali.it](mailto:enricoangelo.stanco@beniculturali.it)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, INNOVAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - TEL. 06-6723.2494

PEC: [mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-or.servizio1@beniculturali.it](mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it)



Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti  
e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli**  
pec: [mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it)

E p.c. Spett.le  
**Commissario Straordinario del Governo per la  
bonifica ambientale e la rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-  
Coroglio**  
pec: [commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle  
Arti e Paesaggio**  
pec: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il  
Turismo - Ufficio di Gabinetto**  
pec: [mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: Progetto Definitivo di Bonifica LOTTO 1 FONDIARIE ubicato all'interno del  
sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio**  
Trasmissione relazione completa integrata

Facendo seguito alle interlocuzioni intercorse a valle della trasmissione della nota del  
15 febbraio 2021 prot. INVITALIA n. 0032104, si trasmette con la presente la Relazione  
Archeologica (VIARCH) nella sua versione finale integrata con quanto richiesto e convenuto,

Si coglie occasione per comunicare sin da ora che le future attività di scavo di cui al  
presente progetto, per come verranno definite nei successivi livelli progettuale, saranno  
presenziate da un archeologo di campo iscritto nella lista dei professionisti dei beni culturali  
disciplinata dal decreto ministeriale D.M. 244 del 20 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale Serie Generale n. 124 in data 29 maggio 2019, previa comunicazione del nominativo.

In caso di eventuali rinvenimenti puntuali si procederà, come d'intesa con la  
Soprintendenza, ad una loro puntuale delimitazione e a valutare modalità di intervento  
compatibili sia sotto il profilo archeologico che sotto quello ambientale/sanitario.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.



**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Edoardo Robortella Stacul**

*Il presente documento è firmato digitalmente da Edoardo Robortella Stacul, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*



*Giunta Regionale della Campania*

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00

U. O. D. 50 09 01

*Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica - Funzioni  
in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*

LA DIRIGENTE

Alla SOPRINTENDENZA  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' DI NAPOLI  
**c.a.: dott. Luigi LA ROCCA**  
*Piazza del Plebiscito, 1 (Palazzo Reale - Scala N) -  
80132 NAPOLI*  
PEC: [mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it)

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

AL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E  
RIGENERAZIONE URBANA DELLA  
AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI-COROGLIO  
**c.a.: dott. Francesco FLORO FLORES**  
P.E.C.: [commissario.bagnolicoroglio@governo.it](mailto:commissario.bagnolicoroglio@governo.it)  
P.E.C.: [commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

e p.c. Al DIRIGENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
E BENI COMUNI  
**c.a.: dott. Andrea CEUDECH**  
*Via Diocleziano 330  
80137 NAPOLI*  
P.E.C.: [urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it](mailto:urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it)

e p.c. Alla RICHIEDENTE  
**INVITYALIA**  
*AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.*  
*Via Calabria,46  
00187 ROMA*  
**e per essa al relativo rappresentante legale p.t.**  
P.E.C.: [bagnoli@pec.invitalia.it](mailto:bagnoli@pec.invitalia.it)

‰



OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA  
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI-COROGLIO

PROGETTO DEFINITIVO\_

BONIFICA **LOTTO I - FONDIARIE** ALL'INTERNO DEL SITO DI RILEVANTE INTERESSE  
NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO

CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ ASINCRONA EX ART.  
14 E SS DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS. MM. E II.

RICHIEDENTE: **INVITALIA**

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A  
e per essa il relativo rappresentante legale p.t.

- **RICHIESTA PARERE, EX COMMI 5 E 7, ART. 146 D. LGS N. 42/2004** -

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto ex cc 5 e 7 dell' art. 146  
del d.Lgs. n.42/2004

SI TRASMETTE

in allegato, a codesta competente Soprintendenza la seguente documentazione,  
ai fini della richiesta di rilascio del parere obbligatorio e vincolante relativo al  
proposto intervento di cui in oggetto:

- a) **Relazione Tecnica illustrativa;**
- b) **Proposta motivata di provvedimento**

Si precisa altresì che, viene contestualmente trasmessa:

- c) **copia della documentazione tecnico-grafica, come disponibile sul  
sito internet di INVITALIA, nella sezione "Rilancio Bagnoli",**  
relativa all'intervento di che trattasi, interamente scaricabile dal  
seguente *link*:

<https://www.invitalia.it/-/media/bagnoli-big/progetto-definitivo-bonifica-lotto-fondiarie.zip?la=itit&hash=14EE69A8723166F07636D6AF72E3AFC788D0D163>

Si rappresenta alla Richiedente INVITALIA, cui la presente è trasmessa per  
dovuta conoscenza, che la trasmissione della presente nota alla competente  
Soprintendenza - munita di quanto esplicitato nei punti a) e b) e c) di cui innanzi  
- costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti  
della L.7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

La scrivente U.O.D., infine,

INVITA



ancora per l'ennesima volta codesto Comune di Napoli a provvedere, quanto prima possibile, all'istituzione di una nuova Commissione Locale per il Paesaggio, ex art. 148 del dLgs n 42/2004, evidenziando che tale inerzia amministrativa, che si protrae ormai dal luglio 2020 ad oggi, ha di fatto tramutato un procedimento a carattere "speciale", quale quello del ricorso in via sostitutiva, ex c. 10, art. 146 del Codice, in un procedimento "ordinario", che sta rallentando non poco l'evasione di rilevanti compiti d'istituto dello scrivente ufficio, già penalizzato da in sottorganico funzionale.

Si comunica che il R.d.P. è l'Arch. Domenico DE LUCIA, tel. 081-7966971, mail: [domenico.delucia@regione.campania.it](mailto:domenico.delucia@regione.campania.it).

IL FUNZIONARIO P.O./R.d.P:  
Arch. Domenico DE LUCIA

LA DIRIGENTE  
Avv. Lucilla PALMERI



*Regione Campania***DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00****U.O.D. 50 09 01*****Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di  
paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*****PROPOSTA MOTIVATA DI PROVVEDIMENTO****PER LA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA***(ai sensi dell'art. 146 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.)*

**L'UFFICIO REGIONALE U.O.D.50 09 01 SI ESPRIME, IN VIA SOSTITUTIVA, PER IL COMUNE DI NAPOLI IN QUANTO ALL'ATTUALITÀ È VERIFICATA LA IVI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI EX COMMA 6 ART. 146 DEL D.LGS N 42/2004, NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLA DELEGA REGIONALE IN MERITO AD ESSO CONFERITA EX L.R. N 65/1981.**

ISTANZA	Prot.N	69672	del	09.02.2021	
Richiedente	<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO</b> <b>INVITALIA S.p.A.</b> <b>AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</b> <b>Soggetto Attuatore</b>				
Comune	<b>NAPOLI</b>			Prov.	NA
Oggetto			Sez.	Fg.	Part.IIa Sub
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO  <b>PROGETTO DEFINITIVO_</b> <b>BONIFICA LOTTO I - FONDIARIE ALL'INTERNO DEL SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO</b>  <b>CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14 E SS DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS. MM. E II.</b>					
P.T.P.	_____		ZONA	_____	

VISTO

- l'istanza *in oggetto esplicitata e pervenuta unitamente all'allegata e pertinente documentazione di rito, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del d. Lgs n 42/2004;*
- in particolare, la relativa Relazione Paesaggistica;

CONSIDERATO



## *Regione Campania*

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

- che in coerenza con quanto previsto dal PRARU e dal PFTE Bonifiche, il progetto definitivo di bonifica previsto per il "Lotto 1 Fondiarie" è particolarmente importante per il territorio incluso nel SIN, in quanto costituisce l'effettivo avvio delle operazioni di risanamento ambientale dell'area, profondamente inquinata ed alterata dall'attività industriale insediatavi per tutto lo scorso un secolo, ancorchè propedeutico e necessario alla rigenerazione urbana ed alla valorizzazione paesaggistica dell'area e del mare che saranno restituite alla fruizione della collettività.
- che le aree oggetto d'intervento di bonifica rientrano tra quelle immesse in possesso di INVITALIA che ne detiene, allo stato, la piena disponibilità.
- che in relazione alla complessità del sito in oggetto, l'Area a Terra è stata suddivisa per lotti funzionali d'intervento, di cui il Lotto 1 – Fondiarie è il primo di quattro lotti.
- che il "Lotto 1 Fondiarie" è comprensivo di tre sub-aree: la 2; la 1f e la 1b2, costituenti specifiche unità d'intervento;
- che obiettivo delle opere in progetto è quello di avviare gli interventi di risanamento ambientale propedeutici alla rigenerazione urbana previsti dal PRARU, in un approccio integrato bonifica/rigenerazione;
- che specificatamente, gli interventi di bonifica consistono in trattamenti del terreno che, unitamente alle attività di scavo, caratterizzazione, carico, trasporto e smaltimento, saranno eseguiti singolarmente sulle suddette tre aree fondiarie, individuando, altresì, un'area di cantiere funzionale alle suddette attività;
- che nel Lotto 1 Fondiarie saranno utilizzare quali tecnologie di bonifica solo quelle di tipo chimico-fisico, quali il trattamento "Soil Washing" e quello di "Desorbimento Termico", nonché sondaggi integrativi per la ricerca di diossine;



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

CONSIDERATO, ALTRESÌ,

- che per tali complesse operazioni di bonifica ambientale, che avranno la durata di 24 mesi, vi è l'esigenza di realizzare un'area cantiere, all'interno della zona individuata, con una piattaforma basamentale in c.a. adeguatamente dimensionata per supportare i carichi degli impianti da allocare e pianeggiare le aree di lavoro;
- che per proteggere i suddetti macchinari dalle intemperie e nel contempo evitare spargimento di polveri ed emissioni rumorose nel contesto urbanizzato circostante, tale area di cantiere sarà coperta mediante una struttura telonata autoportante, costituita da una struttura portante in acciaio zincato trattato a caldo e chiusura perimetrale ed in sommità in teli impermeabili in pvc ad alta resistenza;
- che l'area di tale I Lotto Fondiarie è tutelata ex art. 134 c. 1 lett a), ovvero dal D.M. 06.08.1999 di dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel Comune di Napoli, in località Bagnoli-Coroglio, nonché, per una minor parte, ex art. 134, c. 1 lett. b), ovvero dall'art. 142, c. 1 lett. a) del d.Lgs n 42/2004;

RITENUTO

- agli esiti istruttori, che Il proposto intervento - come si evince dalla Relazione Paesaggistica e dai relativi allegati tecnico-grafici di progetto e di *renderings* – pur alterando, ma solo nel breve periodo, l'area d'intervento soggetta a tutela paesaggistica, come innanzi indicato, soprattutto per la natura stessa degli interventi di bonifica da eseguire;
- che le operazioni di bonifica del Lotto 1 Fondiarie, di cui al presente progetto, sono propedeutiche e quanto mai funzionali e necessarie al recupero dell'originario assetto insediativo storico residenziale e balneare che ha caratterizzato la piana di Bagnoli per secoli.
- pertanto, assentibile l'intervento di che trattasi, ai fini della compatibilità paesaggistica, con particolare riferimento alla specifica considerazione che le componenti paesaggistiche dell'ambito di tutela di che trattasi saranno

3/4



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

ripristinate, alla fine di questo, come di tutti gli altri interventi ivi previsti, riportandole allo stato originario, nonché valorizzando la visione d'insieme e la fruizione del bene paesaggistico tutelato;

questa U.O.D., stante quanto innanzi motivato,

**propone**

parere favorevole di conformità del proposto intervento con le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, nonché di compatibilità circa il bene paesaggistico ivi tutelato.

IL FUNZIONARIO P.O / R.d.P..  
(Arch. Domenico DE LUCIA)

LA DIRIGENTE  
Avv. Lucilla PALMERI





# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

**Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo**

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### PER LA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(ai sensi del comma 10, art. 146 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.)

L'UFFICIO REGIONALE U.O.D.50 09 01 SI ESPRIME, IN VIA SOSTITUTIVA, PER IL COMUNE DI NAPOLI (NA) IN QUANTO ALL'ATTUALITÀ È VERIFICATA LA IVI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI EX COMMA 6 ART. 146 DEL D.LGS N 42/2004, NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLA DELEGA REGIONALE IN MERITO AD ESSO CONFERITA EX L.R. N 65/1981.

ISTANZA	Prot.N.	69672	del	09.02.2021		
Richiedente	<p>COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO</p> <p><b>INVITALIA S.p.A.</b></p> <p>AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>Soggetto Attuatore</p>					
Comune	NAPOLI				Prov.	NA
Oggetto			Sez.	Fg.	Part.IIa	Sub
<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO</p> <p><b>PROGETTO DEFINITIVO_</b></p> <p><b>BONIFICA LOTTO I - FONDIARIE ALL'INTERNO DEL SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO</b></p> <p>CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14 E SS DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS. MM. E II.</p>						
P.T.P.	_____		ZONA	_____		

### VERIFICA PRELIMINARE

- L'intervento non ricade tra quelli previsti dagli artt. nn.143,c.4, lett b) o 149 del d.lgs n.42/04.
- L'intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica.
- Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del d.P.C.M. 12/12/05.
- Precedenti autorizzazioni della richiesta : \_\_\_\_\_



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

## Descrizione Intervento

L'istanza di che trattasi è avanzata in via sostitutiva alla U.O.D. 50 09 01 della Giunta Regionale della Campania, per *ratione materiae*, ex c. 10, art. 146 del d. Lgs 22.01.2004, n. 42. e ss. mm. e ii., di seguito Codice.

## PREMESSA

L'area oggetto di intervento si estende tra la collina di Posillipo e l'area densamente urbanizzata dell'omonimo quartiere.

Il progetto definitivo di bonifica previsto per il "Lotto 1 Fondiarie" è particolarmente importante per il territorio incluso nel SIN, in quanto costituisce l'effettivo avvio delle operazioni di risanamento ambientale dell'area, profondamente inquinata ed alterata dall'attività industriale insediatavi per tutto lo scorso un secolo, ancorchè propedeutico e necessario alla rigenerazione urbana ed alla valorizzazione paesaggistica dell'area e del mare che saranno restituite alla fruizione della collettività.

I confini geografici dell'intera area interessata dal Piano di Bonifica sono i seguenti: A **Nord** con il Comune di Pozzuoli con via nuova Bagnoli e via Enrico Cocchia (Comune di Napoli); A **Est** con proprietà private, Demanio Dello Stato – Ramo Ferrovia, con la "Ex Caserma Cavalleggeri D'Aosta"; A **Sud** con il costone di Posillipo e proprietà private; A **Ovest** con Golfo di Napoli, Istmo dell'isola di Nisida, con il Golfo di Pozzuoli.

Specificatamente, Bagnoli che si estende nell'area occidentale di Napoli, prospiciente il Golfo di Pozzuoli, ha una superficie di 7,96 kmq, un'altitudine compresa tra i 3 e i 162 m s.l.m. ed una morfologia prevalentemente pianeggiante.

La piana di Bagnoli-Fuorigrotta si configura morfologicamente come una grande area pianeggiante affacciata, a sud ovest, sul mare e circondata da una corona di rilievi: Nisida, Coroglio e Posillipo, Agnano, Astroni, Colli Leucogeni, Solfatara, Monte Olibano.

Le aree oggetto d'intervento di bonifica rientrano tra quelle immesse in possesso di INVITALIA che ne detiene, allo stato, la piena disponibilità.

Si evidenzia che:



## *Regione Campania*

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

- nella documentazione allegata, viene precisato che le opere in progetto – facenti parte di un più vasto programma di bonifica - costituiscono una fase, necessaria e propedeutica, al recupero urbano ed alla valorizzazione paesaggistica del territorio interessato. In essa viene altresì evidenziato che la valutazione degli impatti e conseguenti opere di mitigazione e compensazione, inerenti le opere previste nel progetto de quo, assumono una valenza "temporanea/transitoria", demandando alle determinazioni del Concorso di Idee per la redazione del Masterplan del territorio compreso nel PRARU, l'assetto definitivo di valorizzazione delle componenti paesaggistiche dell'area urbana recuperata, sia per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi volumi di progetto che per le sistemazioni naturalistiche del grande Parco Urbano e di quartiere e certamente non ultime per importanza, del recupero della balneabilità del litorale e della fruizione della spiaggia.
- in coerenza con quanto previsto dal PRARU e dal PFTE Bonifiche, gli interventi previsti dal Progetto Definitivo di Bonifica del Lotto 1-Fondiarie del SIN - Sito d' Interesse Nazionale - di Bagnoli Coroglio predisposto da Invitalia, costituiscono l'avvio del completamento degli interventi di bonifica necessari alla piena rigenerazione urbana del territorio.

In relazione alla complessità del sito in oggetto, l'Area a Terra è stata suddivisa per lotti funzionali d'intervento:

- Lotto 1 - Fondiarie
- Lotto 2 - Parco Urbano
- Lotto 3 - Parco dello Sport
- Lotto 4 - Colmata ed Arenili Nord e Sud

### **LOTTO I– FONDIARIE**

Il Lotto 1 -Fondiarie ricade all'interno del perimetro del SIN di Bagnoli-Coroglio, i cui limiti di intervento sono definiti dal DM del 8.8 2014 di ripermimetrazione.

Il "Lotto 1 Fondiarie" è comprensivo delle seguenti tre sub-aree:



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

- Lotto 1 Fondiarie – sub area 2
- Lotto 1 Fondiarie – sub area 1f
- Lotto 1 Fondiarie – sub area 1b2

La **SUB AREA 2**, che presenta una morfologia pressochè pianeggiante, è costituita da una fascia di profondità di circa 170 mt adiacente e parallela a via nuova Bagnoli, con sviluppo per tutta la lunghezza di circa 1.000 mt della strada, sino all'intersezione con via Coroglio, per una superficie territoriale individuata dal PRARU di 17,54 ha.

Il confine settentrionale ed occidentale è segnato dall'alto muro di confine che separa le pubbliche vie dall'area interna dell'ex sito industriale, muro che presenta un'altezza di circa 2,50 mt verso le strade, mentre nella faccia interna arriva fino a ca 7,00- 8,00 mt..

Nell'area è altresì presente l'emergenza archeologica dell'alta "torre della ciminiera" e dei due basamenti al "carro ponte".

Lungo le piccole scarpate prospicienti il muro di confine/contenimento con le pubbliche vie è presente un nucleo arboreo, realizzato negli anni '80, per una lunghezza di circa 600 m e larghezza media di circa 20 m, disposto su 4 filari, costituito prevalentemente da eucalipti (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.).

Tuttavia, i soggetti arborei – non avendo avuto cure alcune né diradamenti selettivi nel tempo - per la maggior parte possono essere classificati da una scala valori che va dal pessimo a scadente.

Oltre questa fascia alberata, la restante superficie dell'area presenta vastissima estensione di terreno brullo o al più ricoperto da vegetazione erbacea spontanea.

Nelle previsioni del PRARU, l'area tematica in esame viene suddivisa in più unità d'intervento: **2a1** e **2a2** poste quasi centralmente e che costituiscono le unità d'intervento effettivamente "fondiarie", sulle quali andrà a collocarsi la volumetria consentita, lasciando ai lati di queste ampi brani di verde pubblico attrezzato a livello di quartiere di connessione ed invito verso l'interno dove si andrà a sviluppare il più ampio ed importante Parco Urbano centrale.

La **SUB AREA 1b2** costituisce una delle unità d'intervento della più ampia Area Tematica 1 del PRARU, che comprende il grande Parco Urbano e la Spiaggia.





## *Regione Campania*

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

Essa rappresenta la superficie fondiaria di completamento delle volumetrie relative all'insediamento terziario della "Fondazione IDIS - Città della Scienza".

Tale area si presenta pianeggiante e di forma lievemente trapezoidale, con dimensioni in profondità variabili tra i 90,00 ed i 100,00 mt ed una lunghezza di circa 250,00 mt, per una superficie complessiva individuata dal PRARU di 2,30 ha, e di circa 4 mt sul livello del mare.

**La SUB AREA 1f** è di forma quasi quadrata, con dimensioni di circa 170,00 mt x 180,00 mt, per una superficie complessiva individuata dal PRARU di 3,07 ha.

A sud, il confine sia interno è segnato dal canale "Bianchettaro".

L'area di cantiere è stata localizzata in maniera funzionale all' Area Tematica 2, la più estesa Essa, di morfologia pianeggiante e di forma quasi rettangolare, - impegna un'area di ca 130,00 x 140,00 mt, per una superficie complessiva di poco superiore ai 4,00 ha. da bonificare, ed in posizione grossomodo baricentrica ai due lotti 1b2 e 1f.

Obiettivo delle opere in progetto è quello di avviare gli interventi di risanamento ambientale propedeutici alla rigenerazione urbana previsti dal PRARU, in un approccio integrato bonifica/rigenerazione.

Pertanto, è previsto un intervento integrale su tutte le matrici terreno/riporto attraverso la loro rimozione, trattamento chimico-fisico, riallocazione e/o smaltimento per una volumetria complessiva di circa 396.000,00 mc e profondità massima di scavo pari a ca 4,50 mt dal piano campagna.

Si evidenzia, in merito, che dall'esame delle stratigrafie dei sondaggi superficiali eseguiti nella fase di monitoraggio dell'area in esame, si rileva la presenza di una coltre di riporto costituita principalmente da residui di lavorazione prodotti all'interno dell'area industriale, in particolare loppe d'altoforno e scorie di acciaieria, in una matrice costituita da terreni di origine vulcanica (ceneri, tufi, ecc.) e pezzame vario di origine antropica (calcestruzzo, laterizi, ecc.) sovrastante i terreni di origine piroclastica (suolo originario).

Specificatamente, gli interventi di bonifica consistono in trattamenti del terreno che, unitamente alle attività di scavo, caratterizzazione, carico, trasporto e smaltimento,



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

saranno eseguiti singolarmente sulle tre aree fondiari, individuando un'area di cantiere funzionale alle suddette attività.

Sulla base di quanto tracciato nel PFTE Bonifiche e delle ulteriori informazioni acquisite nel corso delle indagini integrative, è stata confermata l'assunzione di utilizzare nel Lotto 1 Fondiari quali tecnologie di bonifica solo quelle di tipo chimico-fisico consistenti in:

- Bonifica mediante tecnologia di trattamento "**Soil Washing**";
- Bonifica mediante tecnologia di trattamento "**Desorbimento Termico**".

Saranno oltremodo eseguiti alcuni sondaggi integrativi per la ricerca di diossine.

Per gli specifici steps si rimanda al documento generale RIMP - Relazione Tecnica impianti - elab. 2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_RIMP\_07.

Pertanto, per tali complesse operazioni di bonifica ambientale, che avranno la durata di 24 mesi, vi è l'esigenza di realizzare, all'interno della zona individuata quale area cantiere, una piattaforma basamentale in c.a. adeguatamente dimensionata per supportare i carichi degli impianti da allocare e pianeggiare le aree di lavoro. Tale basamento necessita di un ingombro pari a circa 40,50 mt x 127,00 mt e, per proteggere i macchinari dalle intemperie e nel contempo evitare spargimento di polveri ed emissioni rumorose nel contesto urbanizzato circostante, sarà coperto mediante una struttura telonata autoportante, con scheletro costituito da una doppia campata in acciaio zincato trattato a caldo e chiusura perimetrale ed in sommità in teli impermeabili in pvc ad alta resistenza.

La dimensione di tale struttura è dettata dall'imponenza dei macchinari e dall'articolato ciclo di trattamento. Essa sarà collocata quasi centralmente alla zona di cantiere individuata. Le rimanenti superfici al contorno saranno utilizzate per distribuirvi le vasche di alloggiamento del terreno da trattare/trattato e per i baraccamenti correlati alle attività del cantiere, con uffici, spogliatoi e servizi per gli addetti.

Per quanto concerne le interferenze tra gli scavi e le opere esistenti è emersa la necessità di proteggere da un lato le strutture interne al Parco, quali le opere di archeologia industriale, la Porta del Parc o ed i canali e le vasche in ca. esistenti, dall'altro di ridurre le interferenze geotecniche rispetto alle opere esterne ai lotti di



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

intervento, quali i muri di cinta, le strade o i fabbricati ubicati nelle vicinanze (p.es. la limitrofa Città della Scienza).

Di seguito, viene riportata una sintesi sommaria degli interventi previsti:

1. Paratia di micropali gettati a gravità e rinforzati con armatura tubolare
2. Palancole metalliche di tipo Larssen.
3. Riprofilatura degli scavi.

I suddetti interventi geotecnici si configurano come opere provvisoriale in quanto è previsto il loro completo ritombamento al termine delle attività di bonifica

## **Disciplina urbanistica comunale**

L'inquadramento urbanistico relativo alla zona interessata del Comune di NAPOLI secondo quanto riscontrato dalla documentazione allegata all'avanzata richiesta, a firma del Richiedente e del tecnico incaricato:



riportato nei documenti prodotti a corredo della istanza

(cfr. "Relazione Paesaggistica"- pg 56)

risulta come segue:

- Strumento urbanistico vigente.....Variante al P.R.G. [approvato con Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n 323 del 11.06.2004]

La Variante per la zona occidentale al Piano Regolatore Generale, vigente dal 28 aprile 1998, prevede che l'attuazione degli interventi nell'ambito di Coroglio venga regolamentata mediante un successivo Piano urbanistico esecutivo.

Il 16 maggio 2005 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 il Piano urbanistico esecutivo di Bagnoli – Coroglio.

La Variante al PUA è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n 561/2011.

- Destinazione d'uso dell'area interessata:..... ZONA "G" insediamenti urbani integrati rientranti nell'ambito "1-Coroglio"



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

## VERIFICA DI CONFORMITA'

### Beni Paesaggistici interessati

- immobili e aree di notevole interesse pubblico
  - art. 134 co. 1 lett. a) ovvero art 136 del d.lgs. n 42/04)
- aree tutelate per legge:
  - art. 134 co. 1 lett. b) ovvero art. 142, co. 1, lett. a) del d.lgs. n.42/04.
- ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico
  - art. 134 comma 1, lett. c) ovvero artt. 143 e 156 del d.lgs. n 42/04 –

## NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA

**D.LGS. 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. e ii.**

### **Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**

Tutta l'area del SIN è caratterizzata dal consistente rischio archeologico per la presenza documentata di numerose emergenze archeologiche, connesse con l'importante arteria di collegamento tra Napoli e Pozzuoli che attraversava Bagnoli, costeggiando ville patrizie di grandi dimensioni e terme collegate da acquedotti e sistemi di captazione delle acque sorgive anche minerali e termali.

Le aree PRARU e del Piano di Bonifica che non sono già sottoposte a specifica tutela di legge, essendo stato riconosciuto d'ufficio l'interesse archeologico, saranno sottoposte alle procedure previste in sede di art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Specificatamente, al Lotto I Fondiarie, la sub area 2 risulta esterna alla perimetrazione del provvedimento d'interesse pubblico di cui ai DM 06.08.1999 emesso sul territorio, mentre le due sub 1b2 ed 1f ne ricadono appieno.

Pertanto, le due sub aree 1b2 e 1f, di cui all'istanza, risultano essere ricomprese, per gli effetti di tutela, nel seguente D.M.:

- D.M. 06.08.1999 – DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI TRE AREE SITE NEL COMUNE DI NAPOLI IN LOCALITÀ BAGNOLI-COROGLIO, con la seguente **motivazione**:

*“Oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno straordinario spettacolo di bellezze*





# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

*panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuit , quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilievi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano.”.*

*[OMISSIS]*

## **Art. 142. Aree tutelate per legge**

*1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

*[OMISSIS]*

*a) i territori costieri compresi in una fascia della profondit  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*

*[OMISSIS]*

## **ACCERTAMENTO DI CONFORMIT  EX C. 7 ART. 146 DEL D.LGS 42/04**

Le aree interessate dal Progetto di Bonifica si inseriscono in un ex sito industriale dismesso, gravemente compromesso sotto il profilo ambientale e nei suoi pregnanti caratteri naturalistici e paesaggistici che, nonostante tutto, permangono ancora.

La bonifica infatti del Lotto 1 Fondiarie prelude - oltre ad essere operazione propedeutica e necessaria - alla effettiva rigenerazione e valorizzazione del territorio SIN, demandate alle determinazioni del Concorso Internazionale di Idee - Planovolumetrico - attivato in ottemperanza ai disposti delle Norme Tecniche dello Stralcio Urbanistico del PRARU, che definir  la qualit  dell'architettura dei nuovi volumi, secondo il dimensionamento indicato, e soprattutto la qualit  delle aree a verde, sia quelle destinate al pi  ampio Parco Urbano che ai brani dei Parchi di quartiere, quali elementi di forte connessione e ricucitura tra la citt  ed una parte del suo territorio per troppo tempo negata alla fruizione della collettivit .

Le operazioni di bonifica del Lotto 1 Fondiarie, di cui al presente progetto, sono propedeutiche e quanto mai funzionali e necessarie al recupero dell'originario assetto insediativo storico residenziale e balneare che ha caratterizzato la piana di Bagnoli per secoli.



# Regione Campania

**DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00**

**U.O.D. 50 09 01**

***Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo***

Le operazioni di bonifica del Lotto 1 Fondiarie, di cui al presente progetto, sono propedeutiche e quanto mai funzionali e necessarie al recupero dell'originario assetto insediativo storico residenziale e balneare che ha caratterizzato la piana di Bagnoli per secoli,

Si evidenzia, in merito, che la necessaria modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico relative alle opere di bonifica in progetto, assume carattere temporaneo: l'assetto percettivo, scenico e panoramico del territorio coinvolto sarà, infatti, quello impresso dalle previsioni del Masterplan.

Pertanto, le opere previste in progetto - se da un lato incideranno sul valore paesaggistico dell'area, limitatamente all' arco temporale necessario all'esecuzione delle attività di bonifica e saranno circoscritte alla visibilità delle operazioni di cantiere, dall'altro acquisiranno un valore aggiunto dal punto di vista paesaggistico, con la realizzazione del grande Parco urbano – sono conformi con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, in quanto ripristineranno, anche se nel lungo periodo, le originarie componenti paesaggistiche ivi fortemente lese e degradate nel tempo.

Il FUNZIONARIO P.O./R.d.P.  
Arch. Domenico DE LUCA

LA DIRIGENTE  
Avv. Lucilla PALMERI



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO  
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE  
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

*Classificazione: X.10*

**Al Commissario Straordinario del Governo  
per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale**

**Bagnoli-Coroglio**

commissariobagnoli@pec.governo.it.

bagnoli@pec.invitalia.it.

**OGGETTO: Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e smi. ed ai sensi degli artt 33, comma 9, del D.L. 133/2014 convertito in legge dall'art. 1 L. 164/2014 e 14 ss della L. 241/90 smi per l'approvazione del "Progetto definitivo bonifica lotto I – Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio." - Parere di competenza**

Con nota CSB 0000015 – P- 08/02/2021, acquisita al RU n. 0023650 del 09/02/2021, il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio ha indetto la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ssmmii . ed ai sensi degli artt 33, comma 9, del D.L. 133/2014 convertito in legge dall'art. 1 L. 164/2014 e 14 ss della L. 241/90 smi., per l'approvazione del "Progetto definitivo bonifica lotto I – Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio".

Si sottolinea preliminarmente che in materia di bonifica siti contaminati, ai sensi della vigente normativa di settore, le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente, in funzioni amministrative di verifica e controllo della conformità degli interventi di bonifica realizzati rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorità, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii) nonché nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii).

Ciò premesso, con riferimento specifico alle competenze relative alla tematica bonifica siti contaminati (artt. 240 e segg. del D.Lgs 152/06 ssmmii), a seguito di disamina del progetto di cui trattasi, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla scelta delle tecnologie di bonifica, alla loro efficacia ed efficienza ci si rimette alle valutazioni degli organi tecnici della conferenza.

Con riferimento alla disciplina dei controlli tecnici e analitici da eseguirsi, sia in corso d'opera che post – opera, finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, alla verifica del completamento e alla conformità degli interventi stessi rispetto al progetto si registra che la documentazione progettuale presentata fa rimando a protocolli specifici successivi, da stipularsi con gli Enti competenti.

A tal proposito si fa rimando ai principi ed ai contenuti della L. 132/2016 istitutrice del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) che ha la specifica finalità di rendere omogenei i controlli in tema di qualità dell'ambiente, prevenzione sanitaria e tutela della salute pubblica. Pertanto resta inteso che le modalità di controllo e contraddittorio, tecnici ed analitici,



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

riguardanti sia le aree di scavo di terreno contaminati (con superamenti di CSR) sia la qualità dei terreni pre – trattamento, sia infine la qualità dei terreni post – trattamento, dovranno essere stabiliti nel dettaglio con gli Enti che fanno parte del SNPA nel rispetto delle metodiche all'uopo individuate nell'ambito di quel Sistema.

Con riferimento alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ed alla conformità degli stessi al progetto ex art. 248 del D.Lgs 152/06 s.m.i, in merito alla procedura che si adotterà, si fa esplicito richiamo all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania che ai commi 4; 5: 6: 7: 8; 9 provvede a disciplinarne le modalità e i tempi.

Con riferimento ai contenuti tecnici e documentali da presentare a corredo della istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica ed alla conformità degli stessi al progetto, si fa esplicito rimando al comma 1 del sopra richiamato 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania. In particolare la relazione Tecnica di fine lavori redatta a firma del Direttore dei Lavori dovrà contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- a) attuale proprietà dell'area (Cognome/Nome, Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica;
- b) ubicazione e delimitazione dell'intero sito e dell'area interessata dagli interventi con indicazione del relativo codice del sito nel PRB;
- c) comune, indirizzo e coordinate;
- d) localizzazione del sito su CTR 1:10.000;
- e) foglio e mappali catastali del sito;
- f) dimensione dell'intervento (planimetria e sezioni dello stato finale in opportuna scala);
- g) provvedimenti di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente (da allegare in copia su supporto informatico);
- h) eventuali provvedimenti di approvazione/autorizzazione in variante ai progetti di cui al punto precedente (da allegare in copia su supporto informatico);
- i) causa dell'inquinamento e tipologia degli inquinanti per le diverse matrici ambientali;
- j) obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
- k) descrizione e cronologia degli interventi eseguiti comprensive delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di eventuale terreno contaminato interessato/rimosso;
- l) rilievo planoaltimetrico degli scavi di bonifica e cartografia riportante l'ubicazione dei punti di campionamento con l'indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi,
- m) referti analitici del laboratorio accreditato con sintesi tabellare dei dati, comprensivi di eventuali validazioni da parte dell'ente di controllo;
- n) estremi dell'Impresa esecutrice dei lavori di bonifica (con copia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti);
- o) documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (in allegato su supporto informatico): copia dei formulari, autorizzazioni degli impianti di destinazione, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori,



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

- valutazione dei quantitativi di rifiuti movimentati e conferiti con relativo riscontro dei siti di destino;
- p) documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche

Infine con riferimento alla relazione tecnica dell'ARPAC ex art. 248 D.Lgs 152/06 smi, relativamente ai contenuti, si richiama l'allegato D alle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Ariete

*Referente: Bruno Lavecchia  
tel. 081 7946667*

***La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.***





COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

PG/2021/208103 del 10 marzo 2021

Al Commissario Straordinario  
per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana  
per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio  
[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

All' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo  
sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia  
[segreteriaad@postacert.invitalia.it](mailto:segreteriaad@postacert.invitalia.it)  
[bagnoli@postacert.invitalia.it](mailto:bagnoli@postacert.invitalia.it)

E p.c.

All' Assessore all' Ambiente

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto definitivo bonifica lotto I -  
Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio”- **Parere  
relativo gli aspetti acustici.**

In riscontro alla Conferenza dei servizi in oggetto, indetta in data 8 febbraio 2021 con pec acquisita  
dallo scrivente al PG/2021/114536 del 9 febbraio, si rappresenta quanto segue.

L'area oggetto di bonifica è classificata nel Piano di zonizzazione acustico comunale (PZA) come in  
zona Ic- aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.  
In relazione alla documentazione trasmessa relativa agli aspetti acustici, file denominato  
2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RACU\_14 contenente la “Relazione acustica”, quest'ultima  
non si configura come una relazione previsionale di impatto acustico, ma come una relazione  
descrittiva con l'indicazione delle tecnologie di bonifica che verranno utilizzate; mentre il paragrafo  
relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico fa riferimento alle attività che si  
insedieranno in futuro nell'area e, pertanto, esulano dalla valutazione sul progetto di bonifica *de  
quo*.

Mentre, relativamente alle attività di cantiere nella relazione viene riportato che:

“il progetto prevede una serie di interventi dai quali sono attesi effetti acustici sia in termini di  
rumore che di vibrazione. In particolare:

1) *Disturbi da rumore e da vibrazione legate ad attività di cantiere:*

*L'attività è prevista durante il periodo diurno e prevede l'utilizzo non contemporaneo di mezzi  
d'opera. Sulla base degli automezzi presenti in cantiere, si ritiene che un'oculata scelta delle  
macchine operatrici utilizzate per il cantiere (aventi specifica potenza sonora di almeno 3 dB  
inferiore al 75% del limite massimo consentito per Legge) possa portare al rispetto dei limiti  
assoluti e di immissione propri dell'area in oggetto.*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

2) *Rumori e vibrazioni legate alla produttività degli impianti:*

*Le attività produttive, per la continuità degli impianti, sono previste nell'arco delle 24 h e suddivise in n.3 turni giornalieri.*

In riferimento agli orari sopraindicati si rappresenta che l'attività di cantiere è consentita nei limiti previsti dall'art. 12 del PZA, che di seguito si riportano: *“L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.*

*L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno”.*

Le operazioni di bonifica, previste per una durata di 20 mesi, in quanto temporanee possono essere assimilate ad attività di cantiere e, pertanto, prima dell'inizio delle attività sarà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ai limiti di zona previsti dal PZA, presentando una relazione di impatto acustico presso lo scrivente servizio, redatta secondo le indicazioni dalle Nta allegate al piano.

Per l'esecuzione dei lavori sarà necessario rispettare gli orari di lavori consentiti dal sopracitato art. 12 o valutare l'eventuale deroga agli stessi in caso di *“ripristino urgente di erogazione di servizi pubblici”*.

Si precisa che tutte attività di cantiere sono comunque vietate dopo le 20.00 e durante in periodo notturno ad eccezione del *“ripristino urgente di erogazione di servizi pubblici”* ovvero *“in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione”*, condizioni che non appaiono corrispondere con gli interventi in oggetto.

Tanto si rappresenta in virtù delle competenze attribuite ai comuni dalla normativa di settore, di cui all'art. 6 della L. 447/1995, tra le quali rientra l'autorizzazione in deroga rilasciata dallo scrivente ai sensi dell'art. 12 del Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

Pertanto, stante le sopracitate competenze del Comune, cui non sono attribuiti poteri di deroga ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 12 del PZA, ogni altra valutazione e autorizzazione in deroga sulla possibilità di utilizzo continuativo degli impianti anche in periodo notturno dovrà emessa dall'organo sovraordinato, cui spettano tali competenze, poteri e responsabilità anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.

Il funzionario P.O.  
arch. Giuliana Vespere

Il dirigente  
arch. Emilia G. Trifiletti



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI  
PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 – 80132 NAPOLI

**Al Commissario Straordinario del Governo**  
per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-  
Coroglio, ing. Francesco Floro Flores  
[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

**Al Ministero della Cultura– D.G.ABAP**  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

**Al Ministero della Cultura**  
**Ufficio di Gabinetto**  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Risposta a nota n. **CSB 0000015** del **08.02.2021**  
Rif. ns. prot. n. **1568 - A** del **09.02.2021**

**INVITALIA - al RUP**  
**Ing. Edoardo Robortella Stacul**  
[estacul@invitalia.it](mailto:estacul@invitalia.it)

**Alla Giunta della Regione Campania**  
**Direzione Generale per il governo del territorio 50.09.00 /U.O.D. 50.09.01**  
*Pianificazione Territoriale -Pianificazione Paesaggistica*  
*Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*  
alla c.a dell'arch. Domenico De Lucia  
[dg5009.uod01@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod01@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** Napoli, Mun.X, Bagnoli -Sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio –  
**Richiedente:** Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana  
dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio  
Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed  
ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  
della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l'approvazione del **Progetto definitivo  
bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio**” .  
**Quadro normativo di riferimento:** Opere sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50 / 2016 e  
art. 28 D.Lgs.42/2004. L.241/90 art.14 c.3 e 14 bis e art.146 commi 5-7 D.Lgs 42/2004 - **Parere favorevole  
motivato.**

A riscontro alla nota del 08.02.2021 prot. CSB 0000015 di codesto Commissario Straordinario di Governo,  
acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 1568 A del 09.02.2021, con la quale si indice la  
conferenza di servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241  
per l'esame del “Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse  
Nazionale di Bagnoli – Coroglio”;

FACENDO SEGUITO alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBACT,  
Servizio V prot.5047P del 15.02.2021 con la quale si precisa che, ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019  
n.169 la competenza per l'espressione del parere nella procedura in oggetto è in capo a questa  
Soprintendenza e nella quale si richiama l'obbligo da parte del soggetto attuatore di attenersi  
scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel decreto di parere motivato VAS n.47 del 27 febbraio 2019  
relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRARU del sito di rilevante interesse  
Nazionale Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO il parere prot. 8325P del 06.08.2020 reso da questa Soprintendenza in sede della  
conferenza di servizi sul PFTE Bonifica e risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli-  
Coroglio che qui si richiama e si conferma;

CONSIDERATA la normativa vigente in sede di D. Lgs. 42 / 2004 art. 28 e D. Lgs 50 / 2016, art. 25;

CONSIDERATO il fatto che l'area oggetto dei previsti interventi è stata riconosciuta d'ufficio a consistente  
rischio di impatto archeologico;

FACENDO SEGUITO al parere reso da questa Soprintendenza con nota prot. 12228 del 16.11.2021 con il  
quale, in considerazione del fatto che risultava necessario procedere su disposizione dell'ARPAC  
all'esecuzione di una serie di indagini integrative sul Lotto 1 Fondiarie mediante n. 8 saggi di indagine a  
carotaggio la cui ubicazione era stata preliminarmente concordata con ARPAC, a seguito della

disponibilità manifestata da INVITALIA ad effettuare tali indagini anche con modalità geo -archeologica, si autorizzava l'esecuzione di detti 8 sondaggi con modalità geo-archeologica facendo purtuttavia presente che tali indagini, sia per il posizionamento derivante da esigenze non risultanti da richieste della Scrivente, sia per il ridotto numero rispetto alle effettive necessità in relazione alla tutela archeologica, non avrebbero potuto considerarsi esaustive al fine della progettazione in corso;

VALUTATI gli esiti delle analisi condotte in sede del “documento di valutazione del rischio di impatto archeologico” (documentazione progettuale, elaborato 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RARCH\_10 e 10 A e addendum alle indagini integrative anche con finalità geoarcheologiche trasmesso con nota INVITALIA prot. 0032104 del 15/02/2021 ed acquisito in data 16.02.2021 con prot. n. 1929 - A) dai professionisti archeologi abilitati incaricati dalla committenza;

VALUTATO il nuovo documento di VIARCH 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RARCH\_10a richiesto da questa Soprintendenza con nota prot. n. 2249 del 23.02.2021 come necessaria integrazione alla documentazione progettuale, trasmesso da Invitalia con nota prot. 48354 del 05.03.2021 ed acquisito agli atti in data 06.03.2021 con prot. n. 2817 – A, nonché l'esplicito impegno di Invitalia a realizzare tutte le attività di scavo in regime di assistenza archeologica assicurata da idoneo professionista iscritto nella lista dei professionisti dei beni culturali disciplinata dal decreto ministeriale D.M. 244 del 20.05.2019 pubblicato sulla G.U. s.g. n. 124 29.25.2019, da assentirsi dalla Scrivente

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo sottoposto alla procedura in oggetto riguarda tra i *quattro diversi lotti funzionali* individuati con il PFTE Bonifiche esclusivamente il Lotto I –Fondiarie del SIN di Bagnoli-Coroglio; Considerato inoltre che il Lotto I-Fondiarie comprende tre sub-aree: Sub-Area2, 1f, 1b2 del PRARU e prevede interventi temporanei in un'area denominata Cantiere all'interno del Parco Urbano del PRARU;

CONSIDERATO che lo “*scopo delle opere in progetto è quello di avviare, su queste aree ed in tempi ristretti, gli interventi di risanamento ambientale propedeutici alla rigenerazione urbana previsti dal PRARU, in un approccio integrato bonifica/rigenerazione. E' previsto, in tal senso, un intervento integrale su tutte le matrici terreno/riporto attraverso la loro rimozione, trattamento chimico-fisico, riallocazione e/o smaltimento per una volumetria complessiva di circa 396.000,00 mc e profondità massima di scavo pari a ca 4,50 mt dal piano campagna*”(cfr. elaborato Relazione Paesaggistica -RPAE p.10);

CONSIDERATO che le aree oggetto di intervento di bonifica rientrano tra quelle immesse in possesso di Invitalia che ne detiene, allo stato, la piena disponibilità;

CONSIDERATO che il progetto di bonifica salvaguarda i manufatti di archeologia industriale presenti nel SIN (vedi elaborato Relazione Paesaggistica -RPAE p.19-20-32-33) ed in particolare la torre della ciminiera AGL ed il carro ponte Moxey presenti nella sub-area tematica 2;

CONSIDERATO che “*le operazioni di bonifica comporteranno necessariamente scavi di diversificata profondità, a seconda della tipologia d'intervento determinata dalle risultanze delle attività di caratterizzazioni eseguite, ma ad operazioni concluse sarà ripristinata l'originaria morfologia di ciascuna zona d'intervento. Questo tipo di modificazione sarà pertanto limitata temporalmente all'esecuzione del trattamento del terreno prelevato*” (cfr. RPAE p.71).

CONSIDERATO che le opere di mitigazione a seguito degli interventi di bonifica non sono previste dal progetto definitivo in esame ma demandate al risultato del concorso internazionale di idee che prevede il futuro assetto finale del territorio (cfr. RPAE p.68);

CONSIDERATO che l'intervento di “Modificazione della compagine vegetale” (RPAE p.72) comporta l'eliminazione delle presenze arboree oggi insistenti nelle aree interessate;

CONSIDERATO che al fine di poter svolgere le complesse operazioni di bonifica ambientale la cui durata prevista è di 24 mesi, vi è l'esigenza di realizzare un'area di cantiere all'interno della zona individuata con una piattaforma basamentale in c.a adeguatamente dimensionata per supportare i carichi degli impianti da allocare e le aree di lavoro (cfr. Opere strutturali aree di cantiere- RT p.6);

CONSIDERATA la nota della Regione Campania del giorno 26.02.2021 acquisita in pari data agli atti di questa Soprintendenza con prot. 2490A ed accogliendo la proposta di parere di compatibilità paesaggistica delle opere a farsi in quanto “*il proposto intervento (...) pur alterando, ma solo nel breve periodo, l'area di intervento soggetta a tutela paesaggistica, soprattutto per la natura stessa degli interventi di bonifica da*

eseguire”, ed in quanto le opere di bonifica sono propedeutiche alla riqualificazione dell’area del SIN di Bagnoli;

## IL SOPRINTENDENTE

Per quanto attiene le competenze in materia di tutela archeologica e ai sensi delle citate normative, in sede di documento integrativo di VIARCH, in base a quanto descritto negli elaborati tecnici di progetto, si individuano tre principali macroazioni che possono presentare rischio di impatto:

**1- · Operazioni di scavo delle matrici contaminate:** Le attività sono riportate nella Relazione Tecnica (2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03) e nella “Relazione sugli scavi e sulle strutture di sostegno – Lotto Fondiarie” (2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_S\_RC) mentre i poligoni da scavare con relative profondità di scavo sono riportati nell’elaborato “Poligoni e tecnologie di intervento” (2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_2.01). Tale intervento presuppone lo scavo degli strati contaminati su tutta l’area ripartita in 44 poligoni, con profondità di intervento varie. Considerati gli esiti delle indagini archeologiche condotte che hanno evidenziato un riporto antropico moderno diffuso su tutta l’area per uno spessore generalmente superiore al metro, si concorda per la valutazione di rischio di impatto archeologico contenuto per i 21 poligoni in cui è previsto un intervento di scavo compreso tra 0 e 1 m dal pdc, di rischio medio per il gruppo di 23 poligoni in cui è prevista un intervento di scavo superiore a 1 m dal pdc, più elevato nei poligoni ove si propone di giungere a profondità elevata (13 poligoni ove è prevista la rimozione di suolo fino a -3 m dal pdc e 10 poligoni ove si deve scendere fino a profondità superiori ai -3,00 m dal pdc), rischio che si propone di mitigare effettuando gli scavi in regime di assistenza scientifica.

**2- · Opere civili connesse alla predisposizione dell’area di cantiere:** Le attività sono riportate nei documenti progettuali 2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_2.02a – Area di cantiere - base di accumulo; 2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_2.02b – Area di cantiere – Sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche, 2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_2.02c – Area di cantiere – Lotti di intervento: decespugliamento e abbattimento alberi, 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RIMP\_07 – Relazione tecnica impianti, 2020E028INV- 01\_DEF\_AMB\_BF\_S\_RT – Relazione tecnica – opere strutturali nelle aree di cantiere

Le opere civili connesse alla predisposizione di tale area riguardano la rimozione di vegetazione superficiale e livellamento dello strato superficiale di riporto per circa 20 cm, finalizzato alla messa in opera dei materiali di costruzione in sopralzo di una platea in c.a. su 5.120 mq per l’area di sedime di un capannone e di ulteriori 19100 mq circa per le aree esterne pavimentate in riporto di inerti, per un totale pari a circa 24220 mq., quindi la realizzazione di una vasca interrata di 90 m<sup>3</sup> per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dall’area di cantiere. La maggior parte delle attività previste presuppone un intervento di scavo limitato ai livelli superficiali di riporto moderno e non presenta quindi rischio di impatto archeologico; la costruzione del capannone, che richiede scavi a maggiore profondità per la messa in opera dei plinti di fondazione, e la vasca interrata presentano invece un rischio di impatto valutato in grado medio che si propone di mitigare effettuando gli scavi in regime di assistenza scientifica.

**3- · Opere provvisorie connesse agli aspetti di sicurezza:** Le lavorazioni di tipo provvisoria sono descritte nell’elaborato “PIS Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza” (2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_PIS\_13) e relativi elaborati grafici e nell’elaborato “Relazione geotecnica” (2020E028INV 01\_DEF\_AMB\_BF\_RGEOT\_06) e “Relazione sugli scavi e sulle strutture di sostegno - Lotto Fondiarie” (2020E028INV 01\_DEF\_AMB\_BF\_S\_RC) per il posizionamento temporaneo di palancole e strutture di sostegno a protezione dei fronti di scavo.

Per questo tipo di attività connesse ad opere provvisorie, conformemente al resto dell’area del Lotto 1 – Fondiarie, si rileva un medio rischio archeologico quando l’intervento sia portato a una profondità superiore a – 1 m dal pdc, quota oltre la quale si possono in alcune zone superare gli strati moderni di riporto antropico ed intaccare i livelli originari in posto.

Si concorda con l’analisi dettagliatamente condotta in sede di documento VIARCH e, tenuto conto della proposta avanzata al fine di ridurre il rischio di impatto archeologico garantendo l’assistenza scientifica

alle operazioni di scavo nei settori a rischio medio e superiore, si autorizza il passaggio alla successiva fase di progettazione a condizione che tutti gli interventi classificati a rischio di impatto medio e superiore siano effettuati in regime di assistenza archeologica. Si fa altresì presente che in caso di rinvenimenti dovrà essere assicurato lo scavo archeologico garantendo anche la presenza di mano d'opera con qualifica OS 25 secondo le indicazioni che questo ufficio si riserva di imporre a tutela del patrimonio culturale dello Stato; tutti gli operatori dovranno altresì essere assentiti dalla scrivente che si riserva di valutarne il curriculum.

Per quanto attiene le competenze in materia di tutela paesaggistica e ai sensi delle citate normative, esaminata la documentazione di progetto, esprime parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento con la normativa di tutela vigente e con i valori paesaggistici del territorio alle seguenti condizioni:

- Al termine delle opere di bonifica tutte le opere di cantiere, incluso la platea di fondazione, dovranno essere completamente rimosse e dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi in tutte le aree, riproponendo le quote del terreno preesistenti ;
- Le alberature presenti sui tre lotti in buone condizioni sanitarie o comunque recuperabili dovranno essere salvaguardate piantumando le essenze arboree, ove possibile, in altro luogo del SIN;

Il progetto di sistemazione dei terreni e dei manufatti in superficie all'interno della piana e lungo le aree costiere con le nuove sistemazioni a verde dovrà essere sottoposto alla valutazione di competenza da parte di questa Soprintendenza nelle successive fasi attuative del PRARU secondo le procedure amministrative previste. In tal sede sarà necessario esaminare la sistemazione delle aree poste a perimetro del parco urbano in base alle diverse quote altimetriche dei suoli interne ed esterne al parco stesso in relazione alle visuali verso il mare, la collina, le emergenze paesaggistiche, i manufatti di archeologia industriale ed il mare.

Si precisa che il parere di cui sopra è espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il funzionario architetto  
Arch. Flavia Castagneto

Il funzionario archeologo  
dott. Enrico Angelo Stanco

il Soprintendente  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**LUIGI LA ROCCA**

O = MIBACT  
SerialNumber =  
TINIT-LRCLGU67E03F83  
9C  
C = IT





Al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio  
[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

e p.c. Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale  
[ria@pec.minambiente.it](mailto:ria@pec.minambiente.it)

ARPAC  
Agenzia Regionale Protezione Ambientale  
Campania  
[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

**Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Bagnoli-Coroglio", trasmissione parere tecnico**

*Vs. Rif.: Prot. CSB - 000015-P del 08/02/2021*

*Ns. Rif.: Prot. n. 5610 del 08/02/2021*

In riscontro alla richiesta di codesta struttura commissariale pervenuta con la nota sopra citata, si trasmette il parere tecnico GEO-PSC 2021/057 redatto come SNPA congiuntamente ad ARPA Campania e relativo al documento:

- *"Progetto Definitivo Bonifica Lotto 1 Fondiarie"* redatto da Invitalia SpA.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO  
GEOLOGICO D'ITALIA  
Il Direttore ad interim  
*Dott. Marco La Commare*

***Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia***  
***Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati***

**\* \* \***

***Parere tecnico relativo al documento***

**Invitalia S.p.A.**

**Area ex Ilva e ex Italsider di Bagnoli**

***“Progetto Definitivo Bonifica Lotto 1 Fondiarie”***

**\* \* \***

**Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio**

Marzo 2021

## 1 PREMESSA

Il presente parere tecnico, richiesto dal Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio con nota prot. n. CSB - 000015-P del 08/02/2021 acquisita in ISPRA al prot. n. 5610 in pari data, è relativo al documento predisposto da Invitalia S.p.A. "Progetto definitivo bonifica Lotto 1 Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio" disponibile per la consultazione sul sito web di Invitalia.

La documentazione esaminata rappresenta il Progetto Definitivo per la realizzazione degli interventi di bonifica del Lotto 1 Fondiarie all'interno del Sito di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio, predisposto da INVITALIA al fine di consentire di completare/realizzare le attività necessarie e prodromiche alla piena rigenerazione urbana, procedendo per lotti funzionali di intervento. Gli interventi previsti dal progetto definitivo sono suddivisi in tre sub-aree, per come definite nel documento del PRARU inerente lo stralcio urbanistico approvato in sede di CdS del 14 giugno 2019: sub area 2, sub area 1f, sub area 1b2.

La documentazione sviluppa - a livello progettuale definitivo e sulla base dell'individuazione dello scenario ottimale come riportato nel PFTE Bonifiche (scenario n. 6) in funzione degli obiettivi di bonifica sito-specifici - gli esiti della valutazione delle tecnologie di bonifica sperimentate in laboratorio e in campo per il Lotto 1 Fondiarie.

Gli esiti della caratterizzazione integrativa effettuata da INVITALIA nel 2016-2017 e dell'analisi di rischio sanitario-ambientale approvata in Conferenza dei servizi del 23 settembre 2019 hanno:

- evidenziato la necessità di intervenire sostanzialmente su tutta l'area ex ILVA e ex ITALSIDER, anche nelle zone oggetto di precedenti interventi non completati, a causa della presenza di superamenti delle CSR individuate per alcuni parametri tra cui metalli pesanti, idrocarburi, IPA e PCB;
- consentito di effettuare una nuova analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica che ha definito gli obiettivi di bonifica;
- confermato, aggiornandolo, il modello concettuale definitivo del sito.

In sede di redazione di PFTE Bonifiche in merito al Lotto 1 Fondiarie era emersa la necessità di indagare la eventuale presenza del parametro "Diossine e Furani" nella matrice terreni, non investigato nel piano di caratterizzazione integrativo del 2016. Congiuntamente al SNPA, si è scelto di predisporre un piano di caratterizzazione solo per n.8 poligoni di "non intervento" (ovvero poligoni che non avevano registrato superamenti delle CSC/CSR per i parametri PCB e PCB DL). Sui restanti poligoni ricadenti nel Lotto 1 – Fondiarie, invece, verranno eseguite analisi per la ricerca delle diossine a valle del trattamento di desorbimento termico previsto, che risulta essere efficiente per la rimozione di PCB/PCB DL.

Sulla base di quanto tracciato nel PFTE Bonifiche e delle ulteriori informazioni acquisite nel corso delle indagini integrative è stata confermata l'assunzione di utilizzare nel Lotto 1 Fondiarie quali tecnologie di bonifica solo quelle di tipo chimico-fisico (*soil washing* + desorbimento termico).

Si prevede a tal fine, un intervento integrale su tutte le matrici terreno/materiale di riporto attraverso la loro rimozione/trattamento chimico-fisico/riallocazione e/o smaltimento – aggiornata in congruità agli esiti delle indagini integrative -, con profondità max di scavo pari a 5,76 m da p.c.

Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è redatto come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) congiuntamente con ARPA Campania - UOC Siti contaminati e bonifiche.

## 2 OSSERVAZIONI

*Il presente parere tecnico è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge. Esso è finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e non riveste per l'amministrazione ricevente carattere vincolante.*

Sulla base della documentazione esaminata si osserva quanto segue:

- 1) si rileva che le osservazioni riportate nel parere formulato come SNPA allegato al verbale della Conferenza di Servizi preliminare (CSB-0000077-P-13/08/2020) per l'esame relativo al "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la bonifica e risanamento ambientale del SIN Bagnoli Coroglio" non hanno avuto un riscontro all'interno del presente documento. Sebbene quest'ultimo riguardi solo una parte delle aree dell'ex Ilva e dell'ex Italsider, le suddette osservazioni risultano valide per ciascuna sub-area/lotto in esse ricomprese. Pertanto si chiede di dare riscontro alle osservazioni già formulate e applicabili al Lotto 1 nel seguente modo:
  - a) integrare le informazioni riportate in Figura 16 del documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RG\_02 "Relazione generale" con i seguenti dati per ciascun poligono di Thiessen:
    - i) stato di contaminazione presente nel suolo superficiale e profondo (insaturo e saturo) e nelle acque sotterranee, ovvero i contaminanti, le concentrazioni rilevate, i valori delle CSR, l'orizzonte di suolo interessato dal superamento;
    - ii) anche sulla base delle indagini granulometriche integrative effettuate e sulla base dei risultati dei test pilota di cui al documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03a "Relazione tecnica - Allegati", presentare uno studio di dettaglio in riferimento all'area di intervento in cui siano indicati: gli obiettivi di bonifica che si prevede di raggiungere per ciascuno dei trattamenti applicati; i volumi e le percentuali dei terreni bonificati, dei terreni che non saranno sottoposti a trattamento e dei terreni che dovranno essere smaltiti post trattamento; le eventuali ulteriori misure da adottare, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati
  - b) al fine di permettere una più agevole valutazione degli interventi proposti, si richiede di fornire, per ciascuna area omogenea/poligono di Thiessen, dei file implementabili in sistemi GIS (shapefile, geojson, geopackage, ecc.) rappresentativi dei diversi livelli informativi di cui sopra;
  - c) analizzare eventuali effetti secondari che possono derivare dall'applicazione delle tecnologie di bonifica proposte ed indicare le misure atte a contenere tali effetti e/o soluzioni da attuare al fine di perseguire comunque gli obiettivi di bonifica prefissati;
  - d) relativamente alle tecnologie di bonifica da applicare sul sito, considerati i risultati non del tutto incoraggianti dei test pilota, che evidenziano in generale un'efficacia parziale delle BAT da applicare, indicare se è stato valutato il seguente scenario di intervento:
    - i) intervenire sul suolo superficiale visto che per tale matrice si sono riscontrate le criticità più importanti soprattutto per contatti diretti;
    - ii) valutare gli interventi nel suolo profondo qualora il rischio di lisciviazione sia validato dai risultati dei monitoraggi svolti e/o eventualmente da svolgere sulla falda (valutazione supportata dal carattere storico della contaminazione) e qualora gli eventuali monitoraggi del *soil gas*, relativi all'eventuale contaminazione da sostanze volatili nel suolo profondo, rilevino rischio da inalazione non accettabile; in questi casi, valutare l'utilizzo di tecniche in situ (*soil flushing*, ISCO, ecc...) sulla base delle correlazioni individuate tra contaminazione in suolo e in falda, anche alla luce della presenza di una barriera idraulica già presente che intercetta e tratta le acque del SIN;

- iii) relativamente ai materiali di riporto non conformi, anche ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi, valutare la possibilità di un trattamento degli stessi allo scopo di renderli conformi al test di cessione.
- e) chiarire la motivazione tecnica dell'esecuzione dei test di cessione su terreni di riporto già sottoposti ad analisi di rischio. Tali terreni non sono da confondere con i "materiali di riporto" che necessitano di indagini mirate (test di cessione) ai fini dell'assimilabilità a terreno. In aggiunta a quanto detto, in merito ai materiali di riporto, il proponente nel documento "*Valutazione del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio (Rev. 3)*" aveva chiarito che i riporti non conformi erano gestiti attraverso attività di scavo e smaltimento ed esclusi quindi dall'analisi di rischio ed inoltre specificava che le sub-aree ove si è proceduto a caratterizzare i riporti sono state individuate, di concerto con il personale ISPRA e ARPAC presente in cantiere durante l'esecuzione del Piano di caratterizzazione integrativo, sulla base delle informazioni storiche legate ai cicli produttivi industriali e delle precedenti attività di bonifica svolte dalla Bagnoli Futura, a meno di particolari evidenze stratigrafiche di campo;

#### **Relazione Tecnica (020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03) e Relazione Tecnica – Allegati (2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03a)**

- 2) adeguare la "Relazione tecnica" ad un grado di approfondimento appropriato ad un livello di progettazione definitiva, descrivendo le singole fasi del procedimento di bonifica ed indicando tutte le informazioni desumibili dalla rielaborazione dei risultati presenti negli allegati, al fine di applicare i risultati degli studi effettuati per le diverse aree interessate dai test pilota al progetto definitivo del Lotto 1. Indicare, inoltre, le specifiche di funzionamento sito specifiche del desorbitore e del processo di *soil washing*;
- 3) descrivere in maniera dettagliata le modalità con cui si procederà alle singole operazioni che prevedono la realizzazione degli scavi e le opere annesse, il trattamento dei terreni contaminati e la riallocazione del suolo bonificato, indicando le modalità di avanzamento e riempimento dello scavo, le eventuali procedure per la messa in sicurezza, le procedure previste per il collaudo;
- 4) in base ai risultati dei test pilota, circa l'80% del terreno recuperabile in seguito al trattamento risulta conforme esclusivamente alla colonna B. Considerato che i poligoni di intervento a destinazione commerciale sono solo 2 per contaminazione da PCB nel solo suolo superficiale, chiarire in che modo tali terreni potranno essere riutilizzati in sito e come verranno ripristinate le aree con destinazione residenziale, indicando i volumi di scavo per le due diverse destinazioni e i volumi necessari per i ripristini, anche sulla base delle opere da realizzare secondo gli obiettivi del PRARU. Si evidenzia inoltre che anche per le aree commerciali sono state calcolate le CSR;
- 5) in merito ai risultati delle indagini analitiche svolte sui campioni in uscita dagli impianti di trattamento, si ritiene che il campione maggiormente rappresentativo sia costituito dall'insieme delle classi granulometriche in cui è stato suddiviso, così come costituito in posto. Valutare tale approccio anche al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;

#### **Relazione Generale (2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RG\_02)**

- 6) fornire una descrizione dei dati inseriti nella tabella in figura 16 in merito agli interventi di desorbimento termico e *soil washing* anche sul terreno saturo, alle unità di misura, alla definizione di "cessione" in corrispondenza della voce "orizzonte suolo";
- 7) indicare dove saranno depositati i terreni non contaminati da rimuovere al fine di raggiungere e trattare i terreni sottostanti contaminati;

- 8) relativamente ai risultati della caratterizzazione integrativa per la ricerca delle diossine, chiarire in che modo sono stati stabiliti i superamenti rispetto ai limiti di riferimento, considerato che, secondo quanto riportato nella relazione generale del presente progetto, nel PFTE bonifica e nell'AdR sito-specifica, entrambi i poligoni S217 e S219 hanno una destinazione commerciale;
- 9) il numero delle baie a servizio degli impianti di trattamento non è indicato univocamente nelle diverse relazioni; si chiede di confermare il loro numero totale e di indicare le diverse funzioni;
- 10) si ricorda che le acque di prima pioggia raccolte dal piazzale e dalla struttura prefabbricata dovranno essere gestite come rifiuti

**Relazione tecnica impianti (2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RIMP\_07)**

- 11) nelle tabelle di cui al paragrafo 4.4 "Materiali in ingresso/uscita dal ciclo di trattamento integrato", mancano i quantitativi delle frazioni non bonificate o non bonificabili e degli scarti/residui. Specificare rispetto alle capacità di trattamento, quali sono i quantitativi effettivi e le percentuali di terreni bonificati;

**Relazione sulla gestione delle materie e dei rifiuti (2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RGM\_08)**

- 12) è necessario rivedere tale documento inquadrando l'intervento di risanamento del sito sotto il corretto profilo normativo. Nella relazione, infatti, i terreni contaminati da bonificare sono considerati e gestiti come rifiuti. Si riporta a titolo esemplificativo una delle espressioni utilizzate: *"Le principali aliquote di rifiuti da gestire nell'ambito del cantiere di bonifica sono quelle derivanti dallo scavo dei terreni contaminati da sottoporre a tecnologie di trattamento in sito al fine di renderli conformi alle CSR e riutilizzarli nel sito di produzione. Gli impianti di trattamento dei rifiuti che si potranno generare nel corso delle attività di bonifica dovranno essere autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 208 e 214 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il codice EER che presumibilmente verrà utilizzato per identificare i terreni contaminati da sottoporre al trattamento è il 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"*. Le operazioni da effettuarsi sul sito di Bagnoli Lotto 1 costituiscono a tutti gli effetti una bonifica di un sito contaminato e non attività di gestione rifiuti. Si osserva inoltre che le terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica di cui al D.Lgs. 120/2017 non corrispondono ai terreni scavati ai fini dell'applicazione della tecnologia di bonifica selezionata, ma sono le terre e rocce da scavo che non devono essere bonificate o che risultano già bonificate, in quanto anche per le terre e rocce destinate esclusivamente ad uno scavo, che risultino contaminate, si applica la disciplina del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Sebbene l'autorizzazione alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno di un sito oggetto di bonifica sia contenuta all'interno dell'atto di approvazione del progetto di bonifica, i due ambiti restano comunque separati e la gestione dei terreni bonificati o da non bonificare va progettata e descritta in una relazione diversa da quella relativa al trattamento dei suoli da bonificare;
- 13) in merito alle diverse indagini che si prevede di eseguire sui suoli, motivare la necessità di effettuare ulteriori analisi sui terreni scavati, prima del trattamento, per un nuovo confronto con le CSR. Si chiede, inoltre, di giustificare la scelta di eseguire il test di cessione sulle matrici considerate terreni (per le quali, in fase di caratterizzazione, lo stesso test non è stato ritenuto necessario) a cui è stata applicata l'analisi di rischio sito specifica, escludendole pertanto dalle sorgenti primarie di contaminazione. In generale, le operazioni di bonifica dei suoli contaminati non prevedono l'esecuzione dei test di cessione ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- 14) si evidenzia che il riutilizzo dei terreni bonificati alle concentrazioni soglia di rischio è sempre consentito nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio; sebbene il proponente abbia dichiarato che non intende riutilizzare fuori dal sito i suoli conformi al test di cessione e conformi alle CSR, si precisa che per



considerare il terreno scavato come sottoprodotto è necessario considerare quale limite di riferimento le CSC;

- 15) chiarire cosa si intende con l'espressione *"Il reimpiego sarà subordinato all'esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell'Appaltatore e sotto il controllo della Direzione Lavori"*, specificando se si fa riferimento ai suoli contaminati bonificati, e a cosa si intende per reimpiego;
- 16) chiarire la seguente frase *"Durante l'esecuzione degli scavi non dovrà essere fatta una distinzione tra matrici riporto e suolo in quanto il riporto può definirsi "storico" ovvero formatosi prima dell'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n.915 e che quindi, come chiarito dalla nota del MATTM 13338 del 14/5/2014, può seguire le disposizioni di cui all'art. 3 del dl 25 gennaio 2012, n.2"*. Secondo la normativa vigente, il riferimento temporale ai fini dell'inquadramento dei materiali di riporto costituisce solo il presupposto per l'applicazione delle successive verifiche di legge;
- 17) chiarire l'affermazione *"Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere depositate nell'area di deposito temporaneo e successivamente alla caratterizzazione e classificazione saranno portate o in impianto di smaltimento/recupero"*, indicando le materie, le condizioni di non utilizzabilità e i lavori a cui si fa riferimento, e specificando se in questi casi non si ricorre alla bonifica ma allo smaltimento/recupero;
- 18) in merito ai codici EER da attribuire ai rifiuti inviati fuori sito, indicare per ogni tipologia di rifiuto il codice attribuito;
- 19) indicare se è prevista una separazione tra i suoli superficiali e i suoli profondi nelle fasi di bonifica e come avviene il confronto con le CSR distinte per suolo superficiale e suolo profondo;
- 20) in merito alla Tabella 1 – Analiti da ricercare e CSR di riferimento nei terreni/riporti, specificare se gli analiti riportati sono quelli con superamento CSC o solo CSR e motivare l'assenza del parametro diossine, il quale secondo quanto stabilito nel corso degli incontri tra INVITALIA e gli Enti preposti, deve essere ricercato per i terreni in uscita dall'impianto di desorbimento termico considerando quale limite di riferimento le CSC; si segnala inoltre che le CSR di riferimento sono state calcolate sia per il suolo superficiale che il per suolo profondo;
- 21) relativamente alla Tabella 2 – Analiti da ricercare nelle acque sotterranee e limiti di riferimento, si osserva che gli analiti da ricercare nel test di cessione sono le sostanze inorganiche;
- 22) si rilevano diverse incongruenze tra il flow chart decisionale gestione materie riportato a pag 23 e in allegato 1, gli schemi di processo di cui alle tavole 2.04a e 2.04b e quanto descritto nella relazione gestione materie, in merito: alla gestione dei riporti non conformi a valle del test di cessione (smaltimento/recupero con *soil washing*), alla gestione dei terreni con superamento CSR metalli post trattamento, ai diametri di riferimento dei terreni in uscita dall'impianto di *soil washing* (15 mm, 20 mm), alla gestione degli stessi ai fini delle analisi e del riutilizzo. Indicare in modo chiaro le singole operazioni dallo scavo al destino finale per i terreni scavati;
- 23) tutte le operazioni e le informazioni desumibili dagli allegati cartografici devono essere descritti all'interno delle relazioni.

#### **Allegati grafici**

- 24) Mancano tutti gli allegati denominati BF\_PSC (Lay-out di cantiere) e tutti gli allegati denominati BF\_S (Tavole strutturali).

Alla luce della disamina della documentazione presentata, SNPA ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul progetto di bonifica e che lo stesso debba essere integrato tenendo conto di tutte le osservazioni sopra riportate.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione tecnica del progetto.

Roma, 8 marzo 2021

DIPARTIMENTO PER IL  
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore ad interim  
*Dott. Marco La Commare*

Firmato digitalmente da: Marco La Commare  
Data: 09/03/2021 10:38:11



AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  
GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE  
E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA  
DI RILEVANTE INIERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI COROGLIO

[commissariobagnoli@pec.governo.it](mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it)

ing. F. FLORO FLORES

p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE  
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E  
DELLE ACQUE

AL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III

ing. LUCIANA DISTASO

[RIA@PEC.minambiente.it](mailto:RIA@PEC.minambiente.it)

REGIONE CAMPANIA

Assessorato all'Ambiente

Assessore F. BONAVITACOLA

[vice.presidenza@pec.regione.campania.it](mailto:vice.presidenza@pec.regione.campania.it)

ISPRA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Direttore Tecnico

Dott. C. Marro

Dirigente ATNA

Dott. L. Cossentino





**OGGETTO:** Indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art.14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto legge n. 133/2014, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014 e 14 ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'approvazione del "Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio". Trasmissione parere

In riferimento alla nota prot. n. CSB - 000015-P del 08/02/2021 acquisita al protocollo ARPAC prot. n. 000015/2021 del 08/02/2021 si trasmette il parere istruttorio di cui in oggetto condiviso con ISPRA.

Il dirigente UO SCAR  
Ing. Rita Iorio

Il Dirigente dell'U.O.C. SICB  
Dott. Salvatore Di Rosa

U  
ARPA CAMPANIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0015139/2021 del 10/03/2021  
Firmatario: RITA IORIO, SALVATORE DI ROSA



**SIN “AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI - COROGLIO (NA)”**

*Istruttoria*

Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante  
Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio

Marzo 2021


## 1. Premessa

In data 08/02/2021 è stata acquisita al protocollo ARPAC n. 8175/2021, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale dell'Area di rilevante Interesse Nazionale "Bagnoli Coroglio", prot. CSB-000015-P del 08/02/2021, di Indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame del documento "Progetto definitivo bonifica lotto I - Fondiarie all'interno del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio", redatto da INVITALIA S.p.A. e consultato da ARPAC al link <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti>.

Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è formulato come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) congiuntamente con ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia – Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati.

## 2. Sintesi documento

L'area oggetto di intervento, denominata Lotto 1 -Fondiarie, comprende una porzione della zona degli ex stabilimenti industriali di Bagnoli, per una superficie di circa 17 ettari (Figura 1).







**Figura 1** – Lotto 1-SIN Bagnoli-Coroglio

Gli interventi previsti dal progetto definitivo riguardano tre sub-aree, così come individuate nel documento del PRARU inerente lo stralcio urbanistico approvato in sede di CdS del 14 giugno 2019, ovvero:

- **Lotto 1 Fondiarie – sub area 2**
- **Lotto 1 Fondiarie – sub area 1f**
- **Lotto 1 Fondiarie – sub area 1b2**

Sulla base di quanto tracciato nel PFTE Bonifiche e delle ulteriori informazioni acquisite nel corso delle indagini integrative è stata confermata l'assunzione di utilizzare nel Lotto 1 Fondiarie quali tecnologie di bonifica solo quelle di tipo chimico-fisico (soil washing + desorbimento termico).

Si prevede un intervento integrale su tutte le matrici terreno/materiale di riporto attraverso la loro rimozione/trattamento chimico-fisico/riallocazione e/o smaltimento per una volumetria complessiva di materiale scavato – aggiornata in congruità agli esiti delle indagini integrative da effettuare su tutti i cumuli di terreni e riporti scavati sia prima che dopo l'eventuale trattamento - pari a circa 397.000 mc, con profondità max di scavo pari a 5,76 m da p.c. e una profondità media pari a circa 2,00 m da p.c. Si riporta nella tabella successiva indicazione delle principali voci che portano alla volumetria totale di interesse:

Nella tabella seguente il riepilogo delle volumetrie che saranno trattate.

Tabella riepilogativa			
Trattamento	Volume TOTALE [m3]	Volume di cls [m3]	Volume definitivo [m3]
DT SS	58.026,00	174,4	57.851,60
DT SS - SP	206.196,10	20802,45	185.393,65
DT SP	14.353,00	2870,6	11.482,40
DT SS - SP + SW	63.268,00	7733,6	55.534,40
SCAVI PROPEDEUTICI	32.739,60	2045,92	30.693,68
TERRENO A SMALTIMENTO	21.865,20	2543,88	19.321,32
<b>TOTALE</b>	<b>396.447,90</b>		
CALCESTRUZZI (20% da -1,00 a -3,00)	36.170,85		
TERRENI A SMALTIMENTO (S247 da 1,80 a 2,00 + S180)	19.321,32		
TERRENI SCAVI PROPEDEUTICI (S212 + S221 + S247)	30.693,68		
TERRENI A TRATTAMENTO HTTD O HTTD+SW	310.262,05		

**Figura 17:** Tabella riepilogativa volumetrie trattate

Le operazioni previste consistono in: accantieramento e creazione aree temporanee, decespugliamento delle aree di intervento e delle superfici destinate alle aree logistiche, ricerca preventiva ordigni bellici, abbattimento degli alberi adulti, allestimento delle aree di servizio di cantiere (baraccamenti, etc...), configurazione della rete viaria di cantiere, installazione dell'unità di pesa e dell'impianto di lavaggio, allestimento area di installazione impianti di trattamento terreni (Linea di trattamento 1 costituita da impianto di Thermal Desorber e Linea di trattamento 2



costituita da impianto di Thermal Desorber accoppiato ad un impianto di Soil washing), rilievi e tracciamenti ai fini delle attività di bonifica, scavo delle aree, trattamento dei terreni contaminati, rinterro dei terreni trattati e conformi alle CSR sito specifiche, smaltimento dei terreni non conformi, collaudo delle aree di scavo.

In particolare il trattamento di bonifica dei terreni scavati riguarderà processi di desorbimento termico e di desorbimento termico associato a soil washing. A tal fine sarà creata un'apposita area di circa 4 ettari in cui saranno allocati gli impianti di Soil Washing e Thermal Desorber, completa di baie di accumulo per i materiali da trattare/trattati.

### Osservazioni

1. Si rileva che le osservazioni riportate nel parere formulato come SNPA allegato al verbale della Conferenza di Servizi preliminare (CSB-0000077-P-13/08/2020) per l'esame relativo al "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la bonifica e risanamento ambientale del SIN Bagnoli Coroglio" non hanno avuto un riscontro all'interno del presente documento. Sebbene quest'ultimo riguardi solo una parte delle aree dell'ex Ilva e dell'ex Italsider, le suddette osservazioni risultano valide per ciascuna sub-area/lotto in esse ricomprese. Pertanto si chiede di dare riscontro alle osservazioni già formulate e applicabili al Lotto 1 nel seguente modo:
  - a) integrare le informazioni riportate in Figura 16 del documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RG\_02 "*Relazione generale*" con i seguenti dati per ciascun poligono di Thiessen:
    - stato di contaminazione presente nel suolo superficiale e profondo (insaturo e saturo) e nelle acque sotterranee, ovvero i contaminanti, le concentrazioni rilevate, i valori delle CSR, l'orizzonte di suolo interessato dal superamento;
    - anche sulla base delle indagini granulometriche integrative effettuate e sulla base dei risultati dei test pilota di cui al documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03a "*Relazione tecnica - Allegati*", presentare uno studio di dettaglio in riferimento all'area di intervento in cui siano indicati: gli obiettivi di bonifica che si prevede di raggiungere per ciascuno dei trattamenti applicati; i volumi e le percentuali dei terreni bonificati, dei terreni che non saranno sottoposti a trattamento e dei terreni che dovranno essere smaltiti post trattamento; le eventuali ulteriori misure da adottare, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
  - b) al fine di permettere una più agevole valutazione degli interventi proposti, si richiede di fornire, per ciascuna area omogenea/poligono di Thiessen, dei file implementabili in sistemi GIS (shapefile, geojson, geopackage, ecc.) rappresentativi dei diversi livelli informativi di cui sopra;
  - c) analizzare eventuali effetti secondari che possono derivare dall'applicazione delle tecnologie di bonifica proposte ed indicare le misure atte a contenere tali effetti e/o soluzioni da attuare al fine di perseguire comunque gli obiettivi di bonifica prefissati;
  - d) relativamente alle tecnologie di bonifica da applicare sul sito, considerati i risultati non del tutto incoraggianti dei test pilota, che evidenziano in generale un'efficacia parziale delle BAT da applicare, indicare se è stato valutato il seguente scenario di intervento:



- I. intervenire sul suolo superficiale visto che per tale matrice si sono riscontrate le criticità più importanti soprattutto per contatti diretti;
  - II. valutare gli interventi nel suolo profondo qualora il rischio di lisciviazione sia validato dai risultati dei monitoraggi svolti e/o eventualmente da svolgere sulla falda (valutazione supportata dal carattere storico della contaminazione) e qualora gli eventuali monitoraggi del soil gas, relativi all'eventuale contaminazione da sostanze volatili nel suolo profondo, rilevino rischio da inalazione non accettabile; in questi casi, valutare l'utilizzo di tecniche in situ (soil flushing, ISCO, ecc...) sulla base delle correlazioni individuate tra contaminazione in suolo e in falda, anche alla luce della presenza di una barriera idraulica già presente che intercetta e tratta le acque del SIN;
  - III. relativamente ai materiali di riporto non conformi, anche ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi, valutare la possibilità di un trattamento degli stessi allo scopo di renderli conformi al test di cessione.
- e) chiarire la motivazione tecnica dell'esecuzione dei test di cessione su terreni di riporto già sottoposti ad analisi di rischio. Tali terreni non sono da confondere con i "materiali di riporto" che necessitano di indagini mirate (test di cessione) ai fini dell'assimilabilità a terreno. Si ricorda che il test di cessione relativo ai materiali di riporto non è indicato per la verifica della presenza di lisciviazione in falda e che è inapplicabile ai composti organici. Inoltre, l'origine storica della contaminazione consente di verificare in maniera più realistica, attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee, il passaggio dei contaminanti dal suolo alla falda. In aggiunta a quanto detto, in merito ai materiali di riporto, il proponente nel documento "*Valutazione del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider all'interno del SN di Bagnoli Coroglio (Rev. 3)*" aveva chiarito che i riporti non conformi erano gestiti attraverso attività di scavo e smaltimento ed esclusi quindi dall'analisi di rischio ed inoltre specificava che le sub-aree ove si è proceduto a caratterizzare i riporti sono state individuate, di concerto con il personale ISPRA e ARPAC presente in cantiere durante l'esecuzione del Piano di caratterizzazione integrativo, sulla base delle informazioni storiche legate ai cicli produttivi industriali e delle precedenti attività di bonifica svolte dalla Bagnoli Futura, a meno di particolari evidenze stratigrafiche di campo.

***In merito ai contenuti dei documenti 020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03 "Relazione tecnica" e 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RT\_03a "Relazione tecnica - Allegati" si chiede di:***

2. adeguare la "Relazione tecnica" ad un grado di approfondimento appropriato ad un livello di progettazione definitiva, descrivendo le singole fasi del procedimento di bonifica ed indicando tutte le informazioni desumibili dalla rielaborazione dei risultati presenti negli allegati, al fine di applicare i risultati degli studi effettuati per le diverse aree interessate dai test pilota al progetto definitivo del Lotto 1. Indicare, inoltre, le specifiche di funzionamento sito specifiche del desorbitore e del processo di soil washing;
3. descrivere in maniera dettagliata le modalità con cui si procederà alle singole operazioni che prevedono la realizzazione degli scavi e le opere annesse, il trattamento dei terreni contaminati e la riallocazione del suolo bonificato, indicando le modalità di avanzamento e riempimento dello scavo, le eventuali procedure per la messa in sicurezza, le procedure previste per il collaudo;
4. in base ai risultati dei test pilota, circa l'80% del terreno recuperabile in seguito al trattamento risulta conforme esclusivamente alla colonna B. Considerato che i poligoni di

intervento a destinazione commerciale sono solo 2 per contaminazione da PCB nel solo suolo superficiale, chiarire in che modo tali terreni potranno essere riutilizzati in sito e come verranno ripristinate le aree con destinazione residenziale, indicando i volumi di scavo per le due diverse destinazioni e i volumi necessari per i ripristini, anche sulla base delle opere da realizzare secondo gli obiettivi del PRARU. Si evidenzia inoltre che anche per le aree commerciali sono state calcolate le CSR;

5. in merito ai risultati delle indagini analitiche svolte sui campioni in uscita dagli impianti di trattamento, si ritiene che il campione maggiormente rappresentativo sia costituito dall'insieme delle classi granulometriche in cui è stato suddiviso, così come costituito in posto. Valutare tale approccio anche al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;

***Relativamente al contenuto del documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RG\_02  
“Relazione generale”***

6. fornire una descrizione dei dati inseriti nella tabella in figura 16 in merito agli interventi di desorbimento termico e soil washing anche sul terreno saturo, alle unità di misura, alla definizione di “cessione” in corrispondenza della voce “orizzonte suolo”;
7. indicare dove saranno depositati i terreni non contaminati da rimuovere al fine di raggiungere e trattare i terreni sottostanti contaminati; relativamente ai risultati della caratterizzazione integrativa per la
8. delle diossine, chiarire in che modo sono stati stabiliti i superamenti rispetto ai limiti di riferimento, considerato che, secondo quanto riportato nella relazione generale del presente progetto, nel PFTE bonifica e nell'AdR sito specifica, entrambi i poligoni S217 e S219 hanno una destinazione commerciale;
9. il numero delle baie a servizio degli impianti di trattamento non è indicato univocamente nelle diverse relazioni; si chiede di confermare il loro numero totale e di indicare le diverse funzioni;
10. si ricorda che le acque di prima pioggia raccolte dal piazzale e dalla struttura prefabbricata dovranno essere gestite come rifiuti.

***In merito al contenuto del documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RIMP\_07  
“Relazione tecnica impianti”***

11. nelle tabelle di cui al paragrafo 4.4 “Materiali in ingresso/uscita dal ciclo di trattamento integrato”, mancano i quantitativi delle frazioni non bonificate o non bonificabili e degli scarti/residui. Specificare rispetto alle capacità di trattamento, quali sono i quantitativi effettivi e le percentuali di terreni bonificati.

***Relativamente al documento 2020E028INV-01\_DEF\_AMB\_BF\_RGM\_08 “Relazione sulla gestione delle materie e dei rifiuti”***

12. è necessario rivedere tale documento inquadrando l'intervento di risanamento del sito sotto il corretto profilo normativo. Nella relazione, infatti, i terreni contaminati da bonificare sono considerati e gestiti come rifiuti. Si riporta a titolo esemplificativo una delle espressioni utilizzate: *“Le principali aliquote di rifiuti da gestire nell'ambito del cantiere di bonifica sono quelle derivanti dallo scavo dei terreni contaminati da sottoporre a tecnologie di trattamento in sito al fine di renderli conformi alle CSR e riutilizzarli nel sito di produzione. Gli impianti di trattamento dei rifiuti che si potranno generare nel corso delle attività di bonifica dovranno essere autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 208 e*



214 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il codice EER che presumibilmente verrà utilizzato per identificare i terreni contaminati da sottoporre al trattamento è il 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03". Le operazioni da effettuarsi sul sito di Bagnoli Lotto 1 costituiscono a tutti gli effetti una bonifica di un sito contaminato e non attività di gestione rifiuti. Si osserva inoltre che le terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica di cui al D.Lgs. 120/2017 non corrispondono ai terreni scavati ai fini dell'applicazione della tecnologia di bonifica selezionata, ma sono le terre e rocce da scavo che non devono essere bonificate o che risultano già bonificate, in quanto anche per le terre e rocce destinate esclusivamente ad uno scavo, che risultino contaminate, si applica la disciplina del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Sebbene l'autorizzazione alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno di un sito oggetto di bonifica sia contenuta all'interno dell'atto di approvazione del progetto di bonifica, i due ambiti restano comunque separati e la gestione dei terreni bonificati o da non bonificare va progettata e descritta in una relazione diversa da quella relativa al trattamento dei suoli da bonificare;

13. in merito alle diverse indagini che si prevede di eseguire sui suoli, motivare la necessità di effettuare ulteriori analisi sui terreni scavati, prima del trattamento, per un nuovo confronto con le CSR. Si chiede, inoltre, di giustificare la scelta di eseguire il test di cessione sulle matrici considerate terreni (per le quali, in fase di caratterizzazione, lo stesso test non è stato ritenuto necessario) a cui è stata applicata l'analisi di rischio sito specifica, escludendole pertanto dalle sorgenti primarie di contaminazione. In generale, le operazioni di bonifica dei suoli contaminati non prevedono l'esecuzione dei test di cessione ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
14. si evidenzia che il riutilizzo dei terreni bonificati alle concentrazioni soglia di rischio è sempre consentito nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio; sebbene il proponente abbia dichiarato che non intende riutilizzare fuori dal sito i suoli conformi al test di cessione e conformi alle CSR, si precisa che per considerare il terreno scavato come sottoprodotto è necessario considerare quale limite di riferimento le CSC;
15. chiarire cosa si intende con l'espressione "*Il reimpiego sarà subordinato all'esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell'Appaltatore e sotto il controllo della Direzione Lavori*", specificando se si fa riferimento ai suoli contaminati bonificati, e a cosa si intende per reimpiego;
16. chiarire la seguente frase "*Durante l'esecuzione degli scavi non dovrà essere fatta una distinzione tra matrici riporto e suolo in quanto il riporto può definirsi "storico" ovvero formatosi prima dell'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n.915 e che quindi, come chiarito dalla nota del MATTM 13338 del 14/5/2014, può seguire le disposizioni di cui all'art. 3 del dl 25 gennaio 2012, n.2*". Secondo la normativa vigente, il riferimento temporale ai fini dell'inquadramento dei materiali di riporto costituisce solo il presupposto per l'applicazione delle successive verifiche di legge;
17. chiarire l'affermazione "*Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere depositate nell'area di deposito temporaneo e successivamente alla caratterizzazione e classificazione saranno portate o in impianto di smaltimento/recupero*", indicando le materie, le condizioni di non utilizzabilità e i lavori a cui si fa riferimento, e specificando se in questi casi non si ricorre alla bonifica ma allo smaltimento/recupero;



18. in merito ai codici EER da attribuire ai rifiuti inviati fuori sito, indicare per ogni tipologia di rifiuto il codice attribuito;
19. indicare se è prevista una separazione tra i suoli superficiali e i suoli profondi nelle fasi di bonifica e come avviene il confronto con le CSR distinte per suolo superficiale e suolo profondo;
20. in merito alla Tabella 1 – *Analiti da ricercare e CSR di riferimento nei terreni/riporti*, specificare se gli analiti riportati sono quelli con superamento CSC o solo CSR e motivare l'assenza del parametro diossine, il quale secondo quanto stabilito nel corso degli incontri tra INVITALIA e gli Enti preposti, deve essere ricercato per i terreni in uscita dall'impianto di desorbimento termico considerando quale limite di riferimento le CSC; si segnala inoltre che le CSR di riferimento sono state calcolate sia per il suolo superficiale che il per suolo profondo;
21. relativamente alla Tabella 2 – *Analiti da ricercare nelle acque sotterranee e limiti di riferimento*, si osserva che gli analiti da ricercare nel test di cessione sono le sostanze inorganiche;
22. si rilevano diverse incongruenze tra il flow chart decisionale gestione materie riportato a pag 23 e in allegato 1, gli schemi di processo di cui alle tavole 2.04a e 2.04b e quanto descritto nella relazione gestione materie, in merito: alla gestione dei riporti non conformi a valle del test di cessione (smaltimento/recupero con soil washing), alla gestione dei terreni con superamento CSR metalli post trattamento, ai diametri di riferimento dei terreni in uscita dall'impianto di soil washing (15 mm, 20 mm), alla gestione degli stessi ai fini delle analisi e del riutilizzo. Indicare in modo chiaro le singole operazioni dallo scavo al destino finale per i terreni scavati;
23. tutte le operazioni e le informazioni desumibili dagli allegati cartografici devono essere descritti all'interno delle relazioni.

#### **Allegati grafici**

24. Mancano tutti gli allegati denominati BF\_PSC (Lay-out di cantiere) e tutti gli allegati denominati BF\_S (Tavole strutturali).

Alla luce della disamina della documentazione presentata, SNPA ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul progetto di bonifica e che lo stesso debba essere integrato tenendo conto di tutte le osservazioni sopra riportate.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione tecnica del progetto.

Napoli 08.03.2021

Ing. Rita Iorio

Geol. Gianluca Ragone

Ing. Valentina Sammartino Calabrese





Roma, 10 marzo 2021

Prot. 0002019/21

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo  
per la bonifica ambientale e rigenerazione  
urbana dell'area di rilevante Interesse  
Nazionale Bagnoli-Coroglio

*INVIATA A MEZZO PEC*

[COMMISSARIOBAGNOLI@PEC.GOVERNO.IT](mailto:COMMISSARIOBAGNOLI@PEC.GOVERNO.IT)

[COMMISSARIO.BAGNOLICOROGLIO@GOVERNO.IT](mailto:COMMISSARIO.BAGNOLICOROGLIO@GOVERNO.IT)

**Oggetto:** Considerazioni sul 'Progetto definitivo di bonifica lotto fondiariae' redatto da Invitalia S.p.A. e oggetto della CdS per l'approvazione del 10/03/2021 che si terrà in forma simultanea e modalità asincrona, convocata dal Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

## 1. Premessa

Con la presente nota Fintecna S.p.A., invitata alla conferenza di servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo di Bonifica Lotto Fondiariae nell'ambito degli Interventi per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Bagnoli – Coroglio, formula alcune osservazioni che ritiene pertinenti, senza che ciò costituisca riconoscimento e/o acquiescenza alcuna né alla sussistenza di qualsivoglia obbligazione di Fintecna in merito ad interventi per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Bagnoli – Coroglio, che anzi viene integralmente contestata sin da subito, né al progetto stesso né ai precedenti sviluppi progettuali, i quali devono intendersi contestati da Fintecna in toto. In ogni caso Fintecna si riserva, in tutte le opportuni sedi, ogni azione, riserva o ricorso, senza che né la partecipazione alla conferenza di servizi né il deposito della presente nota possa in alcun modo costituire rinuncia o limitazione a tali diritti, né riconoscimento e/o acquiescenza alcuna a quanto non contestato nella presente nota, la quale è, infatti, limitata ad alcuni aspetti essenziali, in virtù dei quali si ritiene che il progetto non possa venire in alcun modo approvato, sia per motivazioni tecniche, ed in particolare per l'assenza di una corretta ed adeguata analisi dei costi, così come previsto dalla legislazione, ricorrendo pertanto la violazione dell'art. 26 codice contratti pubblici (v. d.lgs. 50/2016 comma 4° lettera h dove si richiede l'“adeguatezza” dei prezzi unitari utilizzati) nonché la violazione dell'art. 32 del d.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2006 tutt'ora in vigore per effetto dell'art. 216, c. 4 del d.lgs. 50/2016, sia comunque perché non tiene conto dell'assenza di responsabilità di Fintecna nei termini meglio precisati nel seguito.

## 2. Individuazione dell'area

L'area oggetto di valutazione è individuata dal PRARU (approvato con d.P.R. del 6 agosto 2019)

Fintecna SpA  
Via Benedetto Croce, 32 - 00142 Roma  
T +39 06 7761 0001  
[fintecna@fintecna.it](mailto:fintecna@fintecna.it)  
[fintecna02@pec.fintecna.it](mailto:fintecna02@pec.fintecna.it)

Società soggetta  
all'attività di direzione  
e coordinamento di  
Cassa Depositi e Prestiti SpA  
Socio Unico

Capitale Sociale  
€ 240.079.530,00 i.v.  
Iscritta presso CCIAA  
di Roma al  
n. REA 773682

Codice Fiscale e iscrizione  
al Registro delle Imprese  
di Roma 05990230012  
Partita IVA  
04507161000

sviluppato da Invitalia S.p.A. come 'Lotto 1 fondiarie', ed è composta da 3 sub-aree, secondo lo stralcio urbanistico approvato in sede di CdS del 14 giugno 2019, campite in colore magenta nella planimetria che segue:




Figura 1: Ubicazione aree di intervento lotto fondiarie

e denominate:

- Area tematica 2 (2a1 – 2a2);
- Area tematica 1 (1f);
- Area tematica 1 (1b2).

### 3. Inquadramento normativo ed evoluzione titoli di proprietà

L'area di Bagnoli – Coroglio è stata, negli anni, oggetto di numerosi e sostanziali atti normativi, riassunti nei loro contenuti fondamentali nella relazione generale dello stesso **'Progetto definitivo di bonifica lotto fondiarie'**, di cui si riporta integralmente nel seguito il relativo stralcio:

*"Il risanamento ambientale della piana di Bagnoli, sito industriale dal 1906 al 1994, comprendente le operazioni di smantellamento e rimozione, le demolizioni nonché il risanamento ambientale delle aree dalla presenza di inquinanti, veniva demandato, dapprima, con delibera CIPE del 13 aprile 1994 (adottata in attuazione dell'art. 4 della L. 18 aprile 1984, n. 80) alla società ILVA in liquidazione S.p.A., e, quindi, con il D.L. 20 settembre 1996, n. 486, convertito nella L. 18*

*novembre 1996, n. 582, all'Istituto per la Ricostruzione Industriale – IRI, anche per il tramite di società da quest'ultimo partecipate; l'IRI affidava la missione di realizzare le opere di risanamento alla società di scopo Bagnoli S.p.A. <sup>1</sup>*

*Con la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) l'area veniva poi ricompresa tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali rivestivano carattere di urgenza i necessari interventi di risanamento ambientale e, conseguentemente, veniva istituito Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio. In particolare, il SIN Bagnoli-Coroglio è stato perimetrato, dapprima, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) del 31 agosto 2001 e, quindi, con successivo decreto del medesimo MATTM in data 8 agosto 2014.*

*Ai sensi della L. 388/2000, il Comune di Napoli acquisiva la proprietà delle aree oggetto di intervento <sup>2</sup>, subentrando alla società Bagnoli S.p.A. nelle relative attività di risanamento ambientale; pertanto, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18 febbraio 2002, il 24 aprile 2002 veniva costituita la società di trasformazione urbana a partecipazione pubblica BagnoliFutura S.p.A., alla quale veniva affidato il compito di realizzare gli interventi di risanamento ambientale e di riconversione post industriale. Alla BagnoliFutura S.p.A. veniva trasferita la proprietà delle aree del SIN Bagnoli-Coroglio già del Comune di Napoli.*

*Con decreto del 31 luglio 2003, adottato dal MATTM di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, veniva approvato il piano di risanamento ambientale presentato da BagnoliFutura.*

*Nel 2013, il Tribunale penale di Napoli, nell'ambito di procedimenti penali per diversi reati, tra i quali, il disastro ambientale, ha sottoposto a sequestro preventivo alcune delle aree del SIN Bagnoli-Coroglio ubicate nella ex area industriale ILVA e ITALSIDER (quali Parco dello Sport, l'area destinata a futuro Parco Urbano, comprese le archeologie industriali ivi ricadenti, e l'area di colmata con impianto di disinquinamento delle acque di falda), nominando contestualmente un custode giudiziario "dinamico" delle aree sequestrate. Con successivo provvedimento dello stesso Tribunale penale in data 21 novembre 2014, il custode precedentemente nominato è stato poi surrogato nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM. Il sequestro delle aree disposto dal Tribunale è ancora vigente in alcune porzioni di aree.*

*Nel 2014 è stata deliberata la messa in liquidazione e successivamente dichiarato il fallimento di BagnoliFutura.*

*Con l'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164, sono state emanate disposizioni inerenti il risanamento ambientale e rigenerazione urbana delle aree del SIN Bagnoli- Coroglio (rinominato Sito di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio), così come perimetrato, da ultimo, con il citato D.M. 8 agosto 2014. Alla formazione,*

---

<sup>1</sup> In effetti il progetto presentato omette di rammentare che con Delibera CIPE del 13 aprile 1994, con la quale ILVA è incaricata di predisporre il "Piano di recupero Ambientale – Progetto delle operazioni tecniche di bonifica", la delibera CIPE 20 dicembre 1994 con la quale è approvato detto Piano-progetto, il d.P.R. 8 agosto 1995 con il quale sono approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento, il D.M. Ambiente 21 dicembre 1995 con il quale è approvato il Piano di risanamento. "Quindi il d.P.R. 8.08.95, nell'attuare la delibera CIPE '94 riunisce il progetto ILVA in liquidazione e le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente nel piano stralcio prevedendo formule di aggiornamento dello stesso" Doc. CXXIX, n. 1 – Tomo I relazione parlamentare 2004 p. 49.

<sup>2</sup> lo stesso testo di legge prevedeva il trasferimento delle aree dal Gruppo IRI al Comune di Napoli, che successivamente le ha cedute a BagnoliFutura S.p.A.

*approvazione e attuazione del relativo Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (di seguito "PRARU"), sono preposti un Commissario Straordinario di Governo (di seguito Commissario), nominato con D.P.C.M. del 3 settembre 2015, e un Soggetto Attuatore, nominato con D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("INVITALIA"). In forza del combinato disposto del citato art. 33 e D.P.C.M., da ultimo modificato con D.P.C.M. 7 marzo 2018, INVITALIA è divenuta proprietaria delle aree e degli immobili già di BagnoliFutura in fallimento.*

*L'art. 33 sopra richiamato statuisce che spetti ad INVITALIA il compito di predisporre e presentare al Commissario una Proposta di Programma per il Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana (di seguito "PRARU"). Tale PRARU viene sottoposto all'esame delle amministrazioni competenti convocate in Conferenza dei Servizi. All'esito della citata Conferenza, il Programma viene adottato dal Commissario e, successivamente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 33, comma 10) [...].*

*In data 19 luglio 2017 è stata sottoscritta tra il Governo italiano – nella persona del Ministro per la Coesione Territoriale – la Regione Campania e il Comune di Napoli un Accordo Inter Istituzionale per l'aggiornamento del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del DL 133/2014 citato. La Cabina di Regia, che si è riunita il 4 agosto 2017, ha approvato il sopra citato Accordo Inter istituzionale con i suoi contenuti tecnici, disponendo l'aggiornamento del Programma, mediante l'istituzione degli appositi "Tavoli tecnici" (per le infrastrutture, per il risanamento ambientale, per l'urbanistica e per i Fondi Europei) previsti dall'Accordo citato, per la definizione dei contenuti di dettaglio del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana.*

*Con nota prot.9407 del 14/02/2018-INV, acquisita al prot.3791/DVA del 14/02/2018, successivamente integrata con nota acquisita al prot.DVA\_2018\_0005443 del 06/04/2018, la società INVITALIA S.p.A., ha presentato istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto "Intervento di rimozione della colmata a mare di Bagnoli". L'intervento in questione, ricadente nelle aree ex ILVA ed ex ITALSIDER del Sito di Interesse Nazionale "Bagnoli-Coroglio", è parte del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana già sottoposto a VAS. Si è ritenuto che l'intervento proposto dovesse essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, nell'ambito di un progetto unico comprendente anche altri interventi, anche se afferenti a tipologie progettuali diverse, insistenti nella stessa area e ad esso connessi."*

#### **4. Posizione di Fintecna**

Da quanto sopra sinteticamente riportato emerge chiaramente che gli obblighi di bonifica attribuiti all'ILVA in liquidazione S.p.A. (ed a tutti i successivi aventi causa, fino Fintecna) sono esclusivamente rappresentati da quanto stabilito dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1994 e dagli atti da essa derivanti, che di fatto approvavano il 'progetto del "Piano di recupero ambientale-Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli", [...] concernente le operazioni di smantellamento degli impianti e di risanamento ambientale'.

Come chiaramente indicato nel D.M. 21 dicembre 1995 – che definisce la posizione dei danti causa di Fintecna - gli obblighi vengono puntualmente distinti tra attività di bonifica e di risanamento; alle prime è obbligato IRI (in qualità di Capogruppo di tutte le società interessate

all'area Bagnoli Coroglio<sup>3</sup>), a proprie spese, in attuazione del principio "chi inquina paga", mentre le seconde vengono prese in carico pure da IRI, ma nella ben diversa qualità di soggetto attuatore (ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del d.l. 492 del 20/11/1995), con il contributo dello Stato.

Quanto sopra dedotto è puntualmente confermato dal carteggio tra Commissione Europea e Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del gennaio/febbraio 1996 conseguente alla notifica quale aiuto di Stato del d.l. 20 novembre 1995 n. 492 non convertito ed il cui contenuto normativo è stato poi trasfuso nel d.l. 20 settembre 1996 n. 486 come conv. con legge 18 novembre 1996 n. 582.

Infatti, a fronte di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, Direzione Generale IV Concorrenza la quale con la lettera del 17 gennaio 1996 ipotizzava che il conferimento di risorse pubbliche all'IRI come concorso alle spese per il risanamento dell'area industriale di Bagnoli configurasse un aiuto di Stato, con nota del 12 febbraio 1996 del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica a firma del Sottosegretario di Stato si è risposto che:

*"a. il complessivo progetto di bonifica consente il passaggio dalla condizione di area industriale a quella di area urbana.*

*L'impresa che inquina deve provvedere a ristabilire le condizioni ambientali preesistenti, di area industriale.*

*b. il progetto prevede il risanamento dell'area, in modo da consentirne anche la modifica della destinazione d'uso, da industriale ad urbana. Non esiste ancora un progetto di utilizzo dell'area: si può solo escludere, tassativamente, che nell'area si insedieranno attività industriali di qualsiasi tipo.*

*c. Il costo complessivo degli interventi di risanamento ambientale è di 343.136 milioni di lire.*

*In effetti il nuovo piano regolatore approvato il 15.1.96 dal Comune di Napoli, ha cambiato la destinazione dell'area di Bagnoli, che è oggi violata a verde per almeno il 50%, e ad usi non industriali per tutta la restante parte (abitazioni, alberghi, etc.).*

*Ne consegue che il terreno deve essere bonificato in vista di questi nuovi utilizzi.*

*Trattandosi come detto di usi urbani, lo Stato ha ritenuto di dover contribuire alle spese di bonifica, non potendosi far gravare l'intero costo su un soggetto imprenditoriale che:*

- è stato obbligato a chiudere la propria attività produttiva;*
- ha subito un cambio di destinazione dell'area ove operava;*
- avrebbe dovuto subire oneri di bonifica del tutto sproporzionati rispetto alle proprie obbligazioni di utilizzatore industriale dell'area, atteso il fine civile della bonifica a beneficio dell'intera collettività".*

A seguito di ciò non è stato aperto alcun procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, avendo ritenuto la Commissione che i chiarimenti forniti escludessero una contribuzione pubblica illecita in relazione agli obblighi di bonifica industriale gravanti sul gruppo IRI e da esso condotti a termine.

---

<sup>3</sup> Nel decreto-legge n. 492/1995 viene riconosciuto all'IRI "direttamente o per il tramite di società partecipate di provvedere al risanamento ambientale dei sedimenti industriali sulla base del Piano/Progetto di cui alla delibera CIPE del 20.12.94 e sulla base di uno specifico piano di risanamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente" (il decreto verrà reiterato nell'arco di quasi un anno, ben cinque volte e ad ogni passo il regime dei vincoli viene rafforzato – dd.l. n. 27/1995, 134, 1996, 274/1996, 384/1996, 486/1996 quest'ultimo convertito con l. n. 582/1996)



Ed infatti il D.M. 21 dicembre 1995 chiaramente definisce i limiti tra interventi di bonifica ed interventi di risanamento: l'intervento di bonifica in particolare deve intendersi finalizzato a riportare l'area entro i valori massimi di concentrazioni ritenuti ammissibili per l'utilizzo industriale delle aree (*'l'opera di bonifica dovrà riportare l'area in questione in condizioni considerate di normalità per gli utilizzi industriali dell'area'*) e tali valori sono espressamente indicati nella tabella A del D.M.

Il D.M. stabilisce inoltre che 'l'opera di risanamento propriamente detta, dovrà invece consentire di riportare, nell'area oggetto del presente piano [...] ai valori di riferimento ritrovabili nelle aree circostanti l'area medesima che non siano contaminate da attività antropiche al fine di consentire una fruizione dell'area stessa'. Anche per il risanamento i valori di concentrazioni da raggiungere sono espressamente indicati (tabella B del D.M.).

Giova osservare che i limiti fissati nella tabella A del citato D.M. per la bonifica sono sostanzialmente analoghi a quelli successivamente introdotti dal D.M. 471/99, in via generale, per siti a destinazione industriale e nettamente distinti da quelli, significativamente più restrittivi, indicati per l'uso residenziale e verde pubblico dal medesimo D.M. 471/99.

Al momento del trasferimento ex lege delle aree da Bagnoli S.p.A. al Comune di Napoli, e da questo a BagnoliFutura S.p.A., gli obiettivi di concentrazioni fissati per la bonifica dalla tabella A del D.M. Ambiente risultavano raggiunti per la quasi totalità delle aree, come evidente dalla Relazione Conclusiva sullo Stato di Avanzamento delle Attività di Risanamento dei Siti Industriali dell'Area di Bagnoli (Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Atti Parlamentari, Doc, CXXXIX), alla quale il D.M. Ambiente 21 dicembre 1995 aveva attribuito i compiti di vigilanza e controllo sia sulle attività di bonifica che su quelle di risanamento (si rammenta che all'epoca dell'approvazione del progetto con detto di D.M. non vi era normativa che stabilisse le competenze e modalità per il controllo delle bonifiche e che il D.M. 471/99 fa espressamente salvi, con il comma 2 dell'articolo 18, i progetti di bonifica precedentemente approvati). In tale Relazione Conclusiva si riporta che gli interventi a carico della Bagnoli S.p.A. sono stati completati per il 98,9% al 30 aprile 2002.

A ulteriore conferma dell'adempimento da parte di Bagnoli S.p. A. (per conto di IRI) degli obblighi di bonifica (cioè, come stabilito dal D.M. Ambiente 21 dicembre 1995) di ricondurre le concentrazioni al sito entro i limiti di cui alla tabella A di detto D.M., vi sono gli esiti delle indagini sui suoli effettuate da BagnoliFutura prima dell'avvio delle attività di bonifica poste in essere da quest'ultima, che indicano che i materiali erano *'ab origine compatibili con i limiti di cui alla colonna B<sup>4</sup> della tabella 1 del D.M. 471/99'* (cfr. le evidenze dibattimentali riportate nella sentenza del 5 febbraio 2018 del Tribunale di Napoli VI Sezione Penale nel procedimento R.G. Trib. 9984/2016).

È quindi evidente che gli obblighi a cui i soggetti danti causa di Fintecna erano chiamati a rispondere in relazione alla bonifica delle aree, sanciti come detto dal d.l. 492 del 20/11/1995, e consistenti nel ripristino dei *'valori limite di accettabilità per l'uso industriale'* così come stabiliti dagli atti formali dell'epoca, erano stati del tutto assolti dalla Bagnoli S.p.A. al momento della cessione delle aree.

Ogni ulteriore azione di bonifica, progettata o realizzata dai successivi soggetti attuatori (Bagnoli

---

<sup>4</sup> Come sopra detto sostanzialmente analoghi a quelli della citata tabella A.

Futura prima, ed Invitalia in seguito), derivante dall'applicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica di volta in volta sviluppati, con conseguente definizione di nuovi obiettivi, costituisce una nuova e diversa fase dell'intervento, di risanamento, rispetto a quanto chiaramente definito nel D.M. Ambiente 21 dicembre 1995, e non può quindi rientrare tra gli obblighi dei soggetti danti causa di Fintecna.

Da quanto sopra segue che la partecipazione di Fintecna alla conferenza di servizi è assolutamente ultronea, non sussistendo alcuna obbligazione o posizione in capo a Fintecna in relazione al progetto oggetto della conferenza di servizi.

## **5. Oggetto del Progetto Definitivo**

Sebbene quanto sopra riportato sia definitivamente esclusivo di ogni obbligo di Fintecna, per tuziorismo si ritiene di formulare alcune ulteriori osservazioni in merito al progetto.

Il progetto definitivo, che è oggetto della conferenza, è finalizzato a definire le modalità realizzative degli interventi individuati a livello di massima nel PFTE già approvato. Inoltre, nell'ambito di un procedimento di bonifica, gli obiettivi e le finalità del progetto di intervento sono fissati nel documento di analisi di rischio, che pure è già stato approvato, a seguito della conferenza di servizi del 23 settembre 2019.

Né a tale conferenza, né in sede di definizione del PFTE Fintecna è mai stata invitata a partecipare, venendo invece inopinatamente chiamata ad entrare nel procedimento solo nella sua fase finale, quando gli elementi essenziali che governano il progetto e, quindi, i suoi costi sono già stati fissati. Basti dire che lo stesso progetto oggi in approvazione dà atto, nella Relazione Tecnica, che il PFTE è stato sviluppato per *“scegliere tecnologie di risanamento e bonifica già orientate al successivo sviluppo dell'area”* ed a *“contenere i tempi di attuazione degli interventi”*.

In tal modo, certo legittimamente, si perseguono obiettivi che non sono solo quelli della minimizzazione dei costi, con la conseguenza che, qualora esistesse un soggetto terzo obbligato alla bonifica, certamente non potrebbero essere imputati ad esso i maggiori costi che inevitabilmente discendono da tali scelte progettuali.

Fintecna, qualora chiamata in causa a rispondere di costi di bonifica sostenendi o sostenuti, rileva che essa non è stata messa in condizione di valutare le scelte in fase di PFTE ed analisi di rischio, così da potere evidenziare, in tale sede, i maggiori costi che quanto approvato implicava rispetto ad un esclusivo obiettivo di bonifica ambientale.

Fintecna si riserva quindi, qualora chiamata in causa, di contestare, nelle opportune sedi, tutti i contenuti del presente progetto e di tutti gli elaborati ad esso presupposti (progettuali, programmatici, di analisi rischio o di qualsiasi altro tipo).

## **6. Contenuti del Progetto Definitivo**

La mancata tempestiva conoscenza di Fintecna di tutti gli elaborati presupposti del progetto oggi oggetto della conferenza di servizi, risulta anche preclusivo di una adeguatamente approfondita valutazione del progetto oggi in esame.



Infatti, le tempistiche fissate per le conferenze di servizi, nelle varie fasi progettuali, presuppongono la partecipazione di un soggetto a tutte le fasi progettuali, cosicché esso risulta, in ciascuna fase, già a conoscenza dei contenuti delle fasi precedenti. Le tempistiche di convocazione delle conferenze di servizi sono calibrate in tale contesto. Quando, invece, un soggetto sia stato escluso dalle precedenti conferenze e debba improvvisamente valutare un intero iter progettuale, le tempistiche che assumono la sua conoscenza delle fasi pregresse sono manifestamente insufficienti.

Pertanto, Fintecna non è stata posta nelle condizioni di potere valutare il progetto ora in esame e si riserva quindi di contestarlo senza limitazione alcuna qualora fosse chiamata in causa per rimborsare i costi della sua attuazione.

Pur con le limitazioni pregresse, va evidenziato che il progetto presenta manifeste incongruenze e non affronta in modo adeguato il tema della minimizzazione dei costi e del contenimento dei rischi di maggiori costi in corso d'opera.

A riguardo, in modo assolutamente non esaustivo e con riserva di rappresentare ogni ulteriore elemento rilevante, si evidenziano alcuni aspetti, già da soli preclusivi all'approvazione del progetto presentato.

In allegato alla Relazione tecnica sono riportati un insieme di documenti relativi all'esecuzione di test pilota delle tecnologie di bonifica. Già il primo documento è contraddittorio, essendo contenuti nel progetto due diverse versioni della "Relazione definitiva per i test di trattamento di *soil washing* e desorbimento termico" svolti in scala industriale (FASE II) a cura dell'ATI Ambienthesis, Chelab, Ecologia Sud Servizi. Tali documenti hanno date diverse e presentano differenze in talune parti, senza che sia chiaro a quale relazione si deve fare riferimento.

Ma, in effetti, molto più grave è l'assenza di ogni ottimizzazione dei costi e di ogni analisi di rischio di maggiori oneri. Al riguardo, ci si sofferma, a titolo di esempio per le ragioni anzidette, sul solo desorbimento termico.

La citata relazione sui test di trattamento, indica, in entrambe le versioni, un costo operativo di desorbimento termico, al netto di spese generali ed utili, di 17,05 €/t. Nell'analisi prezzi, al fine della formulazione dei prezzi di desorbimento (NP01, NP02 e NP03, inspiegabilmente identici, ma con riferimenti distinti), viene utilizzato un costo operativo di desorbimento termico (sempre al netto di spese generali ed utili e valutato attraverso il valore di densità dei terreni di 1,7 t/mc indicato in altre parti del computo) di 58,15 €/mc. Il costo operativo di desorbimento termico, utilizzato ai fini del computo, risulta quindi doppio di quello indicato nella relazione specialistica contenuta nel medesimo progetto, senza che ne sia data motivazione alcuna.

Si osserva poi che, nella medesima relazione (in entrambe le versioni) è indicato che, in merito alla recuperabilità da trattamento termico (cioè alla non necessità di conferire all'esterno il materiale trattato, sono considerati due scenari, di cui nello "*worst case*" è ipotizzato che "*solo il 14% dei trattati è recuperato*", aggiungendo che "*lo scenario più verosimile si avvicini più al worst case che al best case*". Nel computo si assume che sia recuperato il 65% dei terreni trattati con desorbimento, molto più ottimisticamente di quanto ritenuto credibile nella relazione citata. Si

osserva che tale aspetto, lungi dall'essere un tentativo di contenimento dei costi, costituisce un rischio di ulteriori maggiori costi, in quanto, essendo i compensi per smaltimenti a misura, essi andranno certamente compensati nell'entità in cui risulteranno, con il rischio di riserve a maggiori oneri connessi.

Non si capisce poi per quali ragioni si preveda il sistematico trattamento a desorbimento termico anche dei terreni che poi dovranno essere smaltiti. La relazione citata, in entrambe le versioni, chiaramente indica che non potranno essere recuperati dopo il desorbimento, i terreni che contengono metalli in concentrazioni inaccettabili (dall'origine, in quanto il trattamento di desorbimento ha efficacia praticamente nulla sulla più parte dei metalli). Sarebbe, forse, molto più efficace, in termini economici, individuare tali terreni prima del trattamento e valutare se essi possano essere conferiti direttamente all'esterno, risparmiando il costo del desorbimento.

A riguardo si osserva che sono note difficoltà ed inconvenienti significativi occorsi in operazioni di desorbimento termico in area napoletana. Il progetto non contiene alcuna analisi appropriata dei rischi di maggiori costi in cui il progetto può incorrere. Sarebbe, invece, doveroso che le opzioni progettuali fossero confrontate non solo in termini di minimizzazione dei costi, ma anche di valutazione dei rischi di maggiore costo, orientando le scelte in modo equilibrato anche alla luce dei rischi.

In termini processistici, è noto che il desorbimento termico ha costi maggiori tanto maggiore è l'umidità del terreno (è necessaria, infatti maggiore quantità di combustibile tanto maggiore è l'umidità da fare evaporare). Per tale ragione, nei progetti di desorbimento termico volti a minimizzare i costi, si adottano specifici accorgimenti per minimizzare l'umidità nei terreni da trattare. Tali accorgimenti includono soluzioni operative (sospensione degli scavi in periodi piovosi, fino a concentrarli nelle sole stagioni più secche, oppure conservazione dei terreni scavati in aree coperte in modo tale che se ne riduca l'umidità) oppure soluzioni di processo (quale preriscaldamento dei terreni con i fumi prima della loro emissione in atmosfera). Tali aspetti non possono essere trascurati per un'ottimizzazione economica come invece fatto nel progetto in esame.

Si ribadisce, comunque, che Fintecna si riserva ogni osservazione sul progetto, comunque chiaramente non ottimizzato in termini economici.

---

**CHIEF BUSINESS OFFICER**

Vito Lipari



Firmato digitalmente da:

VITO LIPARI

Firmato il 10/03/2021 19:10

Seriale Certificato: 446071

Valido dal 02/09/2020 al 02/09/2023

TI Trust Technologies CA